

COMUNE

A.S.L. TO2 - TORINO

CODICE OPERA

002 TO2 01

Intervento

**NUOVO POLIAMBULATORIO EX ISTITUTO MARCO
ANTONETTO**

(Art. 20 Legge 67/88 II° Fase)

ALLEGATO No.

4/1

SERVIZIO

PROGETTO PRELIMINARE

DOC. N.

G04/1

TITOLO

Capitolato Speciale Descrittivo Prestazionale

Aggiornato al D.P.R 207/2011 e s.m.i.

DATA

Dicembre 2011

SCALA

CATEGORIA PROGETTUALE

GENERALE

CODICE GENERALE ELABORATO

NOME FILE

REVISIONE No.

1

DATA

Dicembre 2011

DESCRIZIONE E RIFERIMENTI DOCUMENTI SOSTITUTIVI

Collaboratori:

Arch. Lorena BONINO

Arch. Marco BRUNO

Arch. Alberto GORINI

TIMBRI-FIRME

S.C.R. Piemonte S.p.A.

TIMBRI-FIRME

Responsabile del Procedimento: Arch. Giancarlo CELLINO

A.S.L. TO2

Direttore Generale

Dott. Giulio FORNERO

Direttore Sanitario

Dott. Giuseppe DE INTINIS

TIMBRI-FIRME

SOMMARIO

PARTE PRIMA

PREMESSA	3
ART. 1 OGGETTO	4
ART. 2 DESCRIZIONE DELLE OPERE	5
ART. 3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STRUTTURALI ED EDILI	6
ART. 4 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO	6
ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO	7
ART. 6 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI	11
ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO	13
ART. 8 PROGETTAZIONE	15
ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE	20

PARTE SECONDA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO – DISPOSIZIONI CONTRATTUALI E DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO DEI LAVORI

ART.10 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO	24
ART.11 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA	25
ART.12 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE	26
ART.13 CONSEGNA DEI LAVORI	26
ART.14 PIANO DELLA SICUREZZA	27
ART.15 PROGETTO ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	29
ART.16 DIREZIONE DEI LAVORI	31
ART.17 COMPORTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI OPERANTI NEL CANTIERE	31
ART.18 VARIANTI IN CORSO D'OPERA	33
ART.19 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	34
ART.20 ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'	35
ART.21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE	36
ART.22 PAGAMENTO ACCONTI – MISURAZIONE DEI LAVORI – CONTO FINALE	43
ART.23 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO	45
ART.24 SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI - PROROGHE	46
ART.25 COLLAUDI E PAGAMENTO DEL SALDO	46
ART.26 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO	48
ART.27 DANNI DI FORZA MAGGIORE	49
ART.28 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI	49
ART.29 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE	50

ART.30 PREZZI	50
ART.31 VALUTAZIONE DELLA QUALITA' E DELLE OPERE	51
ART.32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	51
ART.33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI	52
ART.34 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE	54
ART.35 SPESE DI CONTRATTO	54
ART.36 RINVENIMENTI FORTUITI	54

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DELLE OPERE E LA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART.37 REDAZIONE DEGLI ELABORATI “COME COSTRUITO” (AS BUILT)	55
ART.38 CONTENUTI DEL PROGETTO COSTRUTTIVO	55
ART.39 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE	56
ART.40 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI	57
ART.41 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE	59

PARTE PRIMA

PREMESSA

L'Azienda Sanitaria TO2 , in accordo con la Regione Piemonte, e secondo i contenuti del Piano Sanitario Regionale, intende attuare un intervento edilizio finalizzato alla costruzione di una nuova struttura Sanitaria, denominata "Nuovo Poliambulatorio presso l'Istituto Marco Antonetto" situato tra via Luzzati e corso Toscana (ex strada Villar Dora n. 220).

La Regione Piemonte, con Delibera della Giunta n°- 11371 del 04.05.2009 affidava il compito della progettazione e successiva attuazione (appalto e costruzione) alla Società di Committenza della Regione Piemonte, la quale, nella fattispecie, rappresenta il supporto strumentale attuativo per il raggiungimento dell'obiettivo posto in essere dal Piano Sanitario Regionale.

Tale intervento dovrà rispondere non solo alle esigenze di carattere sanitario, ma dovrà fornire prestazioni anche rispetto alle seguenti tematiche di:

1. risparmio energetico e corretto utilizzo delle risorse non rinnovabili;
2. comfort di utenti ed operatori, con possibilità di grandi affollamenti in particolari aree definite della struttura e con la presenza di abbondanti carichi tecnologici connessi alla tipologia dell'edificio.
3. un corretto inserimento ambientale in quanto il nuovo edificio è destinato alla sostituzione della struttura attualmente in locazione alla ASL in corso Toscana con analoga destinazione.

Il Progetto Preliminare generale predisposto dalla Soc. S.C.R. Piemonte S.p.A. è stato approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO2 n° 485 del 13/04/2010, a conclusione della procedura dell'art. 14 ter comma 6 bis della legge 241/90 in ambito della Conferenza dei Servizi di iniziativa regionale.

La procedura di gara e tutte le attività relative all'appalto dovranno essere svolte nel rispetto del D.Lgs 163/2006, art. 53 comma 2 lett. c) e s.m.i. e D.P.R. 207/2010 e s.m.i. .

L'attività di progettazione dovrà essere sviluppata sulla base del Progetto Preliminare al fine di garantire le caratteristiche quantitative e qualitative individuate nella documentazione a base di gara ed in particolare nella Relazione Illustrativa e nella Relazione Tecnica.

La progettazione è finalizzata alla realizzazione di un intervento di qualità, tecnicamente valido, con un rapporto ottimale fra i benefici e i costi globali di costruzione, manutenzione e gestione.

Il progetto è redatto nel rispetto degli standard dimensionali di cui alla D.C.R. 616/3149 del 22/02/2000 e di costo, con riferimento al Prezziario della Regione Piemonte, e in modo da assicurare il massimo rispetto e compatibilità con le caratteristiche del contesto edilizio e ambientale dell'intervento,

Come meglio precisato negli elaborati costituenti il Progetto Preliminare, la nuova costruzione deve comprendere:

- locali per attività specialistiche ambulatoriali di diagnosi e cura e di assistenza domiciliare;
- locali per attività amministrative e gestionali, assistenziali e sanitarie destinate al territorio;

- locali accessori;
- locali per impianti tecnologici, e logistici (autorimessa e magazzini);

come esemplificato nelle planimetrie e nelle specifiche relazioni del Progetto Preliminare, di cui il presente Capitolato fa parte.

Formano pertanto oggetto di contratto del presente appalto la progettazione esecutiva e l'esecuzione delle opere civili, strutturali ed impiantistiche (relative agli impianti elettrici, di trasmissione dati, di condizionamento, di sollevamento, di protezione antincendio etc) e di quant'altro occorrente a dare l'edificio ultimato e perfettamente funzionante.

Il progetto Definitivo presentato in sede di gara, e successivamente quello "Esecutivo" dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di gara, con la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità architettonica e ambientale, nonché l'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi

I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche, in particolare la normative del D.M. 14/10/2008 di cui alle vigenti disposizioni di legge; e le relative relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

Il progetto Definitivo offerto in gara ed il successivo progetto Esecutivo, restano di proprietà della Stazione Appaltante per conto dell'A.S.L. TO 2, la quale può successivamente introdurre o farvi introdurre tutte le variazioni ed aggiunte che ritenga necessarie, così come farne copie, integrali o per estratto, elaborarne i contenuti, utilizzare gli elaborati per pubblicazioni, senza che il progettista possa sollevare eccezioni di sorta. Restano altresì nella proprietà materiale e legale della Stazione Appaltante, per conto dell'A.S.L. TO 2, gli elaborati, i documenti, gli atti, comunque formati e su qualunque supporto, prodotti dal progettista nell'ambito dell'incarico affidato dall'Appaltatore per la realizzazione della nuova struttura sanitaria in oggetto.

L'importo stabilito quale base di gara ammonta a € **6.466.363,46** oltre I.V.A. di legge, comprensivi di € **45.000,00** per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso, € 444.798,46 per la progettazione definitiva ed esecutiva, come meglio specificato nel fascicolo " Calcolo Sommario della Spesa" dal quale si riporta la scheda riassuntiva dell'importo a base di gara.

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto, ai sensi dell'art. 53 comma 2, lett. c, della Legge 163/2006 e s.m.i., ha per oggetto **"APPALTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA E L'ESECUZIONE DI TUTTI I LAVORI E LE FORNITURE NECESSARIE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA "NUOVO POLIAMBULATORIO PRESSO L'ISTITUTO EX MARCO ANTONETTO"** nella città di Torino COD. 002 TO2 01" nonché il successivo adeguamento dello stesso sia alle modifiche evidenziate in sede di validazione del progetto definitivo, sia alle osservazioni e richieste formulate in sede di Conferenza dei Servizi dai soggetti titolari al rilascio delle autorizzazioni di legge.

I lavori sono appaltati a corpo alle condizioni del presente capitolato.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELLE OPERE

Il nuovo edificio è destinato alla sostituzione della struttura attualmente in locazione alla ASL in corso Toscana con analoga destinazione.

E' stata prevista l'organizzazione dei nuovi spazi finalizzata alla massima funzionalità.

L'intervento in oggetto si articola su 5 piani utili, di cui 2 interrati e 3 fuori terra, così destinati:

- secondo piano interrato: autorimessa, un locale a disposizione oltre ad un vano adibito ad archivio di circa 132 mq;

- primo piano interrato: radiologia, recupero riabilitazione funzionale, assistenza domiciliare integrata;

- piano rialzato: accesso/accoglienza/ticket, punto informativo, attesa, C.U.P., centro prelievi, uffici distrettuali e della medicina di base;

- piano primo: ambulatori specialistici di ortopedia, fisiatria, odontoiatria, urologia, oculistica, cardiologia, ginecologia;

- piano secondo: centro salute mentale, uffici per la gestione e sale riunioni e oltre ad una restante parte adibita a gruppo di cure primarie.

L'accesso pedonale principale avverrà dal parcheggio che si attesta su via Luzzati. Un accesso pedonale di servizio è localizzato sul fronte verso Corso Toscana.

Un accesso veicolare sarà predisposto sempre sul fronte di Corso Toscana per consentire le operazioni di manutenzione delle aree verdi e per le operazioni di carico e scarico, sia verso il secondo piano interrato - servito con apposita rampa - sia verso la parte centrale dell'edificio.

Le aree esterne saranno parzialmente adibite a parcheggio e a verde.

Nel rispetto dei disposti normativi della legge 122/89 i parcheggi pertinenziali situati al piano secondo interrato e a raso ammontano a circa mq 1275 superficie superiore a quella dovuta e verificata come indicato nella tav. n°2.

Come evidenziato dagli allegati elaborati grafici, si è tenuto conto delle disposizioni normative sulle barriere architettoniche (vedi tav n°10) e de ll'antincendio.

L'area del piano utile è di circa 814 mq.

I collegamenti verticali sono assicurati da una scala posta nella parte centrale dell'edificio a L e da due impianti di elevazione montalettighe. Verso le estremità dell'edificio sui fronti esterni sono localizzate due scale antincendio.

I piani avranno altezza utile m 3.50 oltre a eventuali controsoffittature di 60 cm, assicurando la posa dei controsoffitti almeno nella porzione coincidente con il connettivo.

Fatti salvi i locali destinati a servizi igienici, archivi, depositi o similari che in qualche caso risultano ciechi, le aree destinate all'attività avranno superficie aeroilluminante $\geq 1/8$ della superficie in pianta.

Complessivamente la struttura disporrà di circa mq. 3256 di superficie utile netta per le attività sanitarie e complementari oltre al secondo piano interrato che sarà adibito ad attività accessorie.

Essendo l'area di progetto completamente urbanizzata i punti di consegna per le forniture elettriche, idriche, gas e i punti di recapito in fogna saranno concordati con le rispettive società erogatrici dei servizi.

ART. 3 CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE STRUTTURALI ED EDILI

L'edificio si eleva su 3 piani fuori terra oltre a 2 piani interrati di maggior superficie per la presenza delle intercapedini, oltre anche ad elementi e corpi tecnici in copertura; tutte le coperture sono di tipo piano.

L'edificio nel suo complesso è di tipologia "ad L" su base rettangolare ed ai fini strutturali è stato diviso in 2 corpi indipendenti giuntati.

La destinazione d'uso sarà a Poliambulatorio con possibilità di grandi affollamenti in particolari aree definite della struttura e con presenza abbondante di carichi tecnologici connessi alla tipologia dell'edificio.

L'altezza interpiano non dovrà essere inferiore a mt. 4,15 mentre quella netta utile dei locali non sarà inferiore a 3.00 mt.

I percorsi orizzontali sia nei piani destinati alle attività ambulatoriali che quelli del reparto di medicina devono essere idonei alle caratteristiche dei flussi di traffico della struttura sanitaria e non possono avere dimensioni inferiori a mt. 2,50 di sezione utile.

L'accesso ai piani superiori dovrà avvenire con idonei impianti di sollevamento previsti in numero non inferiore a tre e con scale di sezione idonea a garantire le misure di sicurezza in caso di evacuazione in presenza di un incendio.

Le dimensioni minime dei locali e quelle dei servizi accessori sono desumibili dalla D.C.R. 616/3149 del 22.02.2000.

Gli spazi destinati alle attività sanitarie e non dovranno garantire la massima flessibilità distributiva.

Gli elaborati del progetto preliminare 1° lotto rappresentano , a titolo indicativo, una delle possibili soluzioni, mentre la proiezione della sagoma dell'edificio per quanto possibile deve essere contenuta entro il disegno del progetto preliminare, in quanto codesto progetto ha già acquisito il parere del Settore Regionale Beni Ambientali e del Settore Attività di Gestione e Valorizzazione del Paesaggio, in sede di Conferenza dei Servizi, formalizzato nell'Accordo di Programma approvato e sottoscritto dalle parti.

ART. 4 FINANZIAMENTO DELL'APPALTO

La copertura finanziaria della spesa per l'intervento, di progettazione e realizzazione del nuovo Poliambulatorio oggetto del presente appalto nel Comune di Torino è nel seguito articolata:

FINANZIAMENTI STATALI	
Art. 20 legge 67/88	€ 2.843.095,23
FINANZIAMENTI REGIONALI	
Finanziamenti Regionali	€ 149.772,50
Finanziamenti Bilancio Regionale (D.D.815 del 25/11/2008)	€ 2.138.132,27
Totale	€ 5.131.000,00
Fondi A.S.L.TO2 (Mutuo Bancario)	€ 2.469.000,00
<u>TOTALE SOMMA DISPONIBILE</u>	<u>€ 7.600.000,00</u>

ART. 5 AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei **lavori**, della **progettazione** e degli **oneri per la sicurezza**, ammonta ad **€ 6.466.363,46 complessivo** (oneri di Legge esclusi), così composto:

€ 5.976.565,00 (oneri di Legge esclusi), per lavori e forniture soggetti a ribasso di gara

€ 444.798,46 (oneri di Legge esclusi) soggetti a ribasso di gara per progettazione definitiva ed esecutiva comprensiva del 20% di spese e vacanze conglobate di cui:

€ 201.486,89 per la progettazione definitiva

€ 156.209,99 per la progettazione esecutiva

€ 87.101,57 per il piano della sicurezza e coordinamento, e quadro di incidenza della manodopera.

€ 45.000,00 (oneri di Legge esclusi), per oneri di sicurezza D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non soggetti a ribasso di gara.

QUADRO RIEPILOGATIVO IMPORTO LAVORI A BASE D'APPALTO

OPERE	IMPORTO €	%
Opere edili	2.415.085,00	40,11
Opere strutturali	1.588.980,00	26,39
Impianti elettrici e speciali	994.000,00	16,51
Impianti meccanici	978.500,00	16,25
TOTALE LAVORI	5.976.565,00	99,26
Progettazione	444.798,46	
Opere per la sicurezza	45.000,00	
TOTALE GENERALE A BASE DI GARA	<u>6.466.363,46</u>	

Importo per opere soggetti a ribasso	6.421.363,46	
Importo per sicurezza non soggetta a ribasso	45.000,00	

L'importo complessivo dei **lavori**, della **progettazione Definitiva / Esecutiva** e degli **oneri per la sicurezza**, ammonta ad € **6.466.363,46** (diconsi seimilioniquattrocentosesantaseimilatrecentosesantatre/46 euro) L'importo dei lavori risulta suddiviso come nel sottostante quadro riepilogativo:

A	CALCOLO SOMMARIO DELLE OPERE EDILI	
Descrizione	%	Importi
1. SCAVI E REINTERRI	1,55	93.325,00
2. OPERE IN C.A.	23,50	1.419.990,00
3. IMPREVISTI 5%	1,26	75.665,00
4. SICUREZZA		31.779,60
TOTALE	26,39	2.687.375,00
5. ISOLAMENTI E IMPERMEABILIZZAZIONI	2,32	139.800,00
6. FALDALERIA – GRONDE ETC	0,30	17.950,00
7. MURATURE E TRAMEZZI INTERNI	6,71	404.058,00
8. OPERE IN MARMO	1,34	80.952,00,00
9. SOTTOFONDI, PAVIMENTI E RIVESTIMENTI	8,19	492.995,00
10. OPERE DA VETRAIO	1,10	65.950,00
11. SERRAMENTI INTERNI ESTERNI E SPECIALI,	6,02	362.459,00
12. OPERE IN FERRO	1,48	89.107,00
13. CONTROSSOFFITTI	1,04	62.498,00
14. DECORAZIONI E PITTURAZIONI	2,06	124.342,00
15. IMPIANTI DI ELEVAZIONE.	1,22	73.500,00
16. SISTEMAZIONI ESTERNE	0,79	47.594,00
17. SICUREZZA		48.301,70
TOTALE	40,11	2.415.085,00

TOTALE COMPLESSIVO OPERE EDILI	66,50	4.004.065,00
---------------------------------------	--------------	---------------------

CALCOLO SOMMARIO DEGLI IMPIANTI MECCANICI		
Descrizione	%	Importi arrotondati
1. CENTRALE TERMOFLUIDICA	4,15	250.000,00
2. SISTEMA DI SUPERVISIONE	0,83	50.000,00
3. CENTRALE TRATTAMENTO ARIA	1,33	80.000,00
4. IMPIANTO PANNELLI SOLARI	0,33	20.000,00
5. CENTRALE ANTINCENDIO	0,50	30.000,00
6. IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE	4,32	260.000,00
7. IMPIANTO RICAMBI ARIA	1,99	120.000,00
8. IMPIANTO IDRICO-SANITARIO	1,49	90.000,00
9. IMPIANTO ANTINCENDIO	0,83	50.000,00
10. ASSISTENZE EDILI (3%)	0,47	28.500,00
TOTALE IMPIANTI MECCANICI	16,25	978.500,00
11. SICUREZZA		19.570,00

CALCOLO SOMMARIO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI		
Descrizione	%	Importi arrotondati
1. CABINA DI TRASFORMAZIONE MT/BT	2,86	172.000,00
2. GRUPPO DI CONTINUITA' STATICO.	1,33	80.000,00
3. QUADRI ELETTRICI DI PIANO E DI ZONA	1,25	75.000,00
4. LINEE DI DISTRIBUZIONE PRIMARIA	1,28	77.000,00
5. IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE NORMALE E DI SICUREZZA	3,54	213.000,00
6. IMPIANTO DI FORZA MOTRICE	1,96	118.000,00
7. IMPIANTO A CORRENTI DEBOLI	2,76	166.000,00

8. Q.E. ED IMPIANTI ELETTRICI ASERVIZIO DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI	0,90	54.000,00
9. IMPIANTI GENERALE DI TERRA	0,17	10.000,00
10. ASSISTENZE EDILI (3%)	0,48	29.000,00
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	16,51	994.000,00
11. SICUREZZA		19.880,00

Quadro di Sintesi

TOTALE OPERE EDILI	66,50	4.004.065,00
TOTALE IMPIANTI MECCANICI	16,25	978.500,00
TOTALE IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI	16,51	994.000,00
TOTALE SICUREZZA		45.000,00
TOTALE OPERE - IMPORTO DELLA BASE D'ASTA	99.26	6.021.565,00

L'importo delle opere da realizzare in appalto sarà quello risultante dall'offerta del concorrente aggiudicatario, per la realizzazione delle opere di che trattasi, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/06 e s.m.i..

Tutti i lavori sono da compensare con il criterio "a corpo" e sono tutti quelli identificati nel progetto definitivo presentato nell'offerta e/o ricavabili dai disegni allegati allo stesso e riferibili al quadro riepilogativo dei lavori di cui sopra e dettagliati in categorie (OG – OS) nel seguito riportate.

Le quantità riportate negli elaborati illustrativi del Progetto Preliminare, hanno carattere esemplificativo, in quanto riferite a schemi grafici di progetto come richiamato dall'art. 17 e succ. (Documenti componenti il Progetto Preliminare) del D.P.R 207/2010 e smi.

L'offerta economica per la realizzazione dei lavori si intende fissa ed invariabile, senza che l'Impresa possa successivamente invocare alcuna verifica sulla misura di detti lavori o sul valore attribuito alla qualità delle opere o provviste, in quanto la progettazione di riferimento risulta essere quella presentata dal concorrente in sede di offerta, eventualmente adeguata, come già sopra illustrato, sia in sede di validazione, sia in sede di Conferenza dei Servizi regionale per la stesura del progetto esecutivo redatto dallo stesso offerente.

Nel corrispettivo a corpo per l'esecuzione dei lavori, indicato e sottoscritto nell'offerta, si intende compresa ogni spesa occorrente per dare l'opera compiuta e funzionante, a perfetta regola d'arte, sotto le condizioni stabilite dagli atti contrattuali.

Rimane, comunque, confermata la facoltà della Stazione Appaltante, prevista dall'art. 134 del d.lgs. 163/2006 (recesso "del contratto e valutazione del decimo") nonché quella di cui

all'Art. 132 del D.Lgs 163/2006 e dell'art. 162 del D.P.R. 207/2010 ("diminuzione dei lavori"), di ordinare la riduzione o l'aumento dei lavori nel limite di un quinto dell'importo di contratto. Nei casi di cui sopra l'Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta eccedente quanto previsto negli stessi articoli.

L'importo netto dell'affidamento sarà quello derivante dall'offerta del concorrente aggiudicatario e comporterà una corrispondente modificazione degli importi di cui al precedente quadro dei lavori.

ART. 6 CATEGORIE DEI LAVORI E QUALIFICAZIONE DEI SOGGETTI ESECUTORI

L'Appaltatore potrà eseguire i lavori in proprio, purché in possesso di idonea ed adeguata qualificazione, ovvero attraverso imprese terze in possesso di idonea ed adeguata qualificazione per le categorie generali e speciali di cui è composta l'opera.

Gli importi delle predette categorie potranno variare in relazione ai contenuti dell'offerta presentata dal concorrente aggiudicatario

Ai sensi del Regolamento di esecuzione ed attuazione dei lavori pubblici, successivamente approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 ed in conformità all'allegato "A" al predetto regolamento, i lavori sono così classificati

Categoria	Importo €	Acronimo	classifica	% di incidenza	Qualifica obbligatoria
EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI	2.596.828,00 (comprese le strutture)	OG 1	V	43,45	si
FINITURE DI OPERE GENERALI IN MATERIALI LIGNEI, PLASTICI METALLICI E VETROSI	362.459,00	OS 6	II	6,07	
FINITURE DI OPERE GENERALI DI NATURA EDILE	1.044.778,00	OS 7	IV	17,48	
IMPIANTI TERMICI DI CONDIZIONAMENTO	978.500,00	OS 28	III	16,37	si
IMPIANTI ELETTRICI	994.000,00	OS 30	III	16,63	si
Totale	5.976.565,00			100	

Categoria prevalente: **OG1** di importo pari ad € 2.596.828,00, classifica **V**, subappaltabile nella misura non superiore al 30% (art. 118 D.Lgs 163/2006 ed s.m.i. ed art. 170 D.P.R. 207/2010 ed s.m.i.);

Categorie scorporabili:

OS 6 di importo pari ad € 362.459,00 classifica II;

OS 7 di importo pari ad € 1.044.778,00 classifica IV, subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura non superiore al 30% (art. 37, comma 11 ed art. 118 comma 2, del D.Lgs. 163/2006, ed art. 107 del D.P.R. 207/2010).

OS 28 di importo pari ad € 978.500,00 classifica III, subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura non superiore al 30% (art. 37, comma 11 ed art. 118 comma 2, del D.Lgs. 163/2006, ed art. 107 del D.P.R. 207/2010).

OS 30 di importo pari ad € 994.000,00 classifica III, subappaltabili o affidabili a cottimo nella misura non superiore al 30% (art. 37, comma 11 ed art. 118 comma 2, del D.Lgs. 163/2006, ed art. 107 del D.P.R. 207/2010).

La qualificazione in una categoria abilita l'impresa a partecipare alle gare per lavori nei limiti della propria classifica incrementata di un quinto.

Si precisa altresì che il concorrente dovrà essere in possesso della certificazione qualità art. 63 del D.P.R. 207/2010.

L'Appaltatore sottoporrà ad S.C.R. Piemonte S.p.A. una dettagliata relazione attestante l'idonea ed adeguata qualificazione dei subappaltatori prescelti, secondo quanto stabilito dal D.P.R. 207/2010 e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

L'eventuale affidamento ad imprese non idonee, che costituirà uno specifico inadempimento contrattuale, dovrà essere immediatamente interrotto o ridotto a totale carico dell'Appaltatore.

Tutti i subappaltatori dovranno essere sottoposti, prima dell'inizio dei lavori, alle verifiche antimafia previste dalla normativa vigente.

Si precisa che l'offerente dovrà essere in possesso dell'attestato di qualificazione per prestazione di progettazione e costruzione in corso di validità rilasciato da una SOA autorizzata per classifica sufficiente a coprire la somma degli importi dei lavori, della sicurezza e della progettazione, oppure potrà associarsi, così come previsto all'art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, oppure potrà avvalersi, ai sensi dell'art. 49 e dell'art. 53, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., di un progettista, sia esso persona fisica o giuridica, qualificato alla realizzazione del progetto esecutivo in possesso dei requisiti di progettazione, previsti dal paragrafo 14.2 del Disciplinare di Gara.

ART. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DELL'APPALTO

Fanno parte integrante dell'Appalto:

- il presente Capitolato il presente Capitolato che costituisce allegato allo schema di contratto ai sensi dell'art. 23, comma 2 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., con la precisazione che per quanto non espressamente menzionato nel presente capitolato, si intende richiamata la vigente normativa relativa agli appalti pubblici di lavori e forniture, che non si allega per brevità, in particolare le disposizioni di cui al D.lgs. n. 163/06 e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., ma le cui norme l'Appaltatore è tenuto ad osservare;

- lo Schema di Contratto ai sensi dell'art. 17, comma 3, punto c) del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;

- tutti gli elaborati facenti parte del progetto preliminare approvato e nel seguito elencati:

N. ALLEGATO	AMBITO	IDENTIFICATIVO.	TITOLO ELABORATO
Parte generale			
1	GENERALE	G01	Relazione Illustrativa - Relazione Tecnica Generale
2	GENERALE	G02	Planimetria generale - Estratto PRGC - Estratto Catastale
3	GENERALE	G03	Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
4	GENERALE	G04	Capitolato speciale prestazionale
5	GENERALE	G05	Calcolo sommario della spesa
Studio di prefattibilità ambientale			
6	PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE	AM01	Valutazione di impatto acustico
Geologica e geotecnica			
7	GEOTECNICO	GE01/1	Relazione Geologica, Idrogeologica, Sismica e Geotecnica
Architettonico			
8	ARCHITETTONICO	A01	Pianta piano secondo interrato – scala 1/200
	ARCHITETTONICO		Pianta piano primo interrato – scala 1/200
	ARCHITETTONICO	A01	Pianta piano rialzato – scala 1/200
	ARCHITETTONICO		Pianta piano primo – scala 1/200

8	ARCHITETTONICO		Pianta piano secondo – scala 1/200
	ARCHITETTONICO		Pianta piano coperture – scala 1/200
	ARCHITETTONICO		Sezione – scala 1/200
9	ARCHITETTONICO	A02	Prospetti - scala 1:200
10	ARCHITETTONICO	A03	Superamento Barriere architettoniche
Strutture			
11	STRUTTURALE	S01	Relazione Illustrativa
12	STRUTTURALE	S02	Relazione tecnica specialistica
13	STRUTTURALE	S03	Normativa di riferimento
14	STRUTTURALE	S04	Disciplinare prestazionale opere strutturali
15	STRUTTURALE	S05	Schema strutturale piano tipo
16	STRUTTURALE	S06	Schema strutturale piano interrato
17	STRUTTURALE	S07	Schema strutturale sezione
Impianti elettrici			
18	IMPIANTI ELETTRICI	E01	Relazione tecnica specialistica
19	IMPIANTI ELETTRICI	E02	Disciplinare prestazionale impianti elettrici
20	IMPIANTI ELETTRICI	E03	Tipico sala RX – Impianti luce, forza motrice, speciali e collegamenti equipotenziali
21	IMPIANTI ELETTRICI	E04	Tipico ambulatorio chirurgico– Impianti luce, forza motrice, speciali e collegamenti equipotenziali
22	IMPIANTI ELETTRICI	E05	Tipico studio medico– Impianti luce, forza motrice, speciali e collegamenti equipotenziali
23	IMPIANTI ELETTRICI	E06	Schema a blocchi – distribuzione energia
Impianti meccanici			
24	IMPIANTI MECCANICI	M01	Impianti termofluidici – Relazione generale
25	IMPIANTI MECCANICI	M02	Impianti termofluidici – Relazione tecnica specialistica
26	IMPIANTI MECCANICI	M03	Impianti termofluidici – Specifiche tecniche
27	IMPIANTI MECCANICI	M04	Lay-out tipologie d'impianto – piante piano secondo interrato – pianta piano primo interrato

28	IMPIANTI MECCANICI	M05	Lay-out tipologie d'impianto – pianta piano rialzato – pianta piano primo
29	IMPIANTI MECCANICI	M06	Lay-out tipologie d'impianto – pianta piano secondo – pianta piano copertura
30	IMPIANTI MECCANICI	M07	Disposizioni tipologiche – Impianto termico – Impianto ricambi aria
31	IMPIANTI MECCANICI	M08	Schema centrali tecnologiche
32	IMPIANTI MECCANICI	M09	Schema centrale trattamento aria
33	IMPIANTI MECCANICI	M10	Schema centrale antincendio

Ai fini dell'adeguamento normativo del Progetto Preliminare approvato con Deliberazione del Direttore Generale dell'A.S.L. TO2 n° 485 del 13/04/2010, a conclusione della procedura dell'art. 14 ter comma 6 bis della legge 241/90 in ambito della Conferenza dei Servizi di iniziativa regionale e con Disposizione del Presidente n.102 del 05/12/2011 sono stati approvati i seguenti documenti:

- elaborato “G04/1 – Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale_4/1” che aggiorna al D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i. e sostituisce l'elaborato “G04 Capitolato Speciale Prestazionale_4” facente parte dell'elenco degli elaborati del progetto preliminare approvato;
- elaborato “G05/1 – Quadro Economico di Progetto_5/1” che aggiorna al D.P.R. n. 207/2011 e s.m.i. l'elenco elaborati del progetto preliminare approvato.

ART. 8 PROGETTAZIONE

A) Il progetto definitivo della nuova struttura sanitaria

Il concorrente dovrà produrre, quale documento costituente la documentazione tecnica degli elaborati di gara, il **Progetto Definitivo**, di cui al titolo II, capo I, sezione terza, artt. 24 e segg. del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., completo in ogni sua parte di tavole progettuali, di Relazioni, Calcoli, Computi Analisi e Stime e Capitolati.

Il Computo Metrico estimativo e Quadro Economico, di cui all'art. 32 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere redatto sulla base del Prezziario Regionale vigente al momento della pubblicazione del presente Bando di gara, e ciascuna voce costituente tale computo dovrà essere individuata con lo specifico codice alfa numerico e con la relativa descrizione.

Dovrà essere inoltre riportata la specificazione delle qualità e del prezzo unitario, mentre non dovrà essere indicato il risultante importo attribuibile a ciascuna voce, in quanto l'appalto è inteso “a corpo” e quindi con offerta unica, fissa ed invariabile.

Questo progetto dovrà garantire il rispetto della vigente legislazione di cui al D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del vigente P.R.G.C., sue varianti, e dei Regolamenti Comunali della Città di Torino e la conformità con le disposizioni di sicurezza antincendio per il rilascio del parere favorevole da parte dei VV.FF, nonché il rispetto dei parametri di accreditamento delle strutture sanitarie e delle prescrizioni

igieniche di cui alla D.G.R. 616-3149 del 22.02.2000; la certificazione energetica; la valutazione di impatto e clima acustico, la rispondenza alla normativa antisismica; l'accreditamento delle attività sanitarie.

Infine gli elaborati di progetto dovranno essere completati da adeguata documentazione fotografica con fotoinserimento del progetto nell'ambito circostante, che documenti l'opera/progetto nel suo contesto urbano.

Il Progetto definitivo del concorrente la cui offerta verrà ritenuta economicamente più vantaggiosa per la Stazione Appaltante, verrà inviato alla Conferenza dei Servizi Regionale per la sua approvazione definitiva, previo l'esame dei contenuti effettuato in sede di validazione del progetto artt. 52 e segg. del D.P.R. 207/2010.

Il concorrente inoltre, a seguito di richiesta del R.U.P., dovrà produrre in formato DWG e copia cartacea il fascicolo degli elaborati progettuali, aggiornati a seguito della validazione e/o delle richieste formulate di cui sopra, da inoltrare presso i competenti uffici: Comunali, Vigili del Fuoco e ASL per la formalizzazione delle autorizzazioni e dei permessi di loro competenza.

Nell'ambito dei documenti facenti parte del Progetto Definitivo non devono essere riportate indicazioni recanti elementi che possono far emergere il tempo previsto dall'offerente per l'esecuzione dell'opera ed il costo complessivo della stessa.

B) Il progetto esecutivo della nuova struttura sanitaria

La progettazione esecutiva dovrà essere redatta successivamente alla approvazione del Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei Servizi, a seguito della stipula del Contratto di Appalto e su disposizione del R.U.P. con specifico Ordine di Servizio.

Il tempo contrattuale sarà quello indicato dall'appaltatore nell'offerta economica.

Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni previste nel progetto Definitivo approvato, e pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l'intervento da realizzare.

Restano esclusi, da questa fase di progettazione esecutiva, gli eventuali progetti costruttivi, per i quali si demanda al Direttore dei Lavori la facoltà di richiederne la redazione a fronte di specifiche esigenze realizzative, i piani operativi di cantiere, ed i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e gli elaborati grafici relativi alle opere provvisorie della sicurezza, che di volta in volta il Responsabile della Sicurezza in fase esecuzione richiederà a suo insindacabile giudizio.

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo approvato, nonché delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformità urbanistica, o di Conferenza di Servizi.

Il progetto esecutivo è composto dai documenti di cui agli artt. 33 e segg. del D.P.R. 207/2010 Titolo II Capo I sezione IV.

Il progetto verrà completato con una presentazione su supporto informatico con Rendering/viste prospettiche.

8.1- Criteri generali di progettazione

I progetto, Definitivo offerto in gara, e successivamente il progetto, Esecutivo dovranno essere sviluppati nel rispetto ed in coerenza con i documenti a base di gara e con quanto specificato nel Disciplinare di gara, con il Progetto Preliminare, e con la Relazione Tecnica Generale, ma con la possibilità di proporre soluzioni alternative che offrano una migliore qualità architettonica e ambientale, nonché l'ottimizzazione degli spazi e dei percorsi

Tutti gli elaborati dovranno essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

Tutti gli elaborati, a qualsiasi livello di progettazione si riferiscano, così come in caso di eventuale variante, devono essere forniti alla Stazione Appaltante., anche su supporto informatico dwg modificabile; lo stesso obbligo sussiste per la documentazione in altro modo prodotta nell'ambito della progettazione.

8.2 - Elementi prestazionali - costruttivi e strutturali

La struttura nuova sanitaria prevista dovrà essere conforme ai criteri di accreditamento deliberati dal Consiglio Regionale con Deliberazione n 616-3149 del 22 febbraio 2000.

I requisiti prestazionali generali e specifici trovano luogo nella Relazione Tecnica Generale di cui all'Allegato 2 del presente Progetto Preliminare 1° lotto che si intendono qui richiamati.

La realizzazione del nuovo edificio dovrà essere conforme alle normative di cui al Decreto Ministero delle Infrastrutture del 14.01.2008. La struttura portante del fabbricato, costituita da travi e pilastri ed orizzontamenti e la sua realizzazione sono puntualmente illustrata nella Relazione Illustrativa, ed in quella Tecnico Specialistica del progetto Strutturale parte integrante del presente Progetto Preliminare e deve essere realizzato con regola d'arte e deve garantire la massima flessibilità dei locali.

Il tamponamento esterno verrà effettuato con materiali di ottima qualità e con tecnica a scelta del partecipante, avente come obiettivo un corretto inserimento ambientale.

Il rivestimento della parete esterna verrà completato con opportuno isolamento tale pannello sarà affiancato da contro parete interna in laterizio intonacata e interposta intercapedine isolante atta a garantire il contenimento dei consumi energetici ai sensi delle vigenti disposizioni o da soluzioni analoghe purchè di prestazioni migliori dal punto di vista energetico.

Tutti i locali dovranno essere dotati di controsoffitti orizzontali realizzati in pannelli rigidi di gesso alleggerito o da analogo materiale, fissati a struttura metallica di sostegno, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco REI 120 con cui si provvederà, tra l'altro, a proteggere l'intradosso dei solai.

L'intercapedine delimitata dalle strutture di controsoffittatura potrà essere utilizzata per la distribuzione degli impianti elettrici e termici, per la cui descrizione si rinvia al seguito.

Le pareti divisorie potranno essere realizzate sia con sistemi in laterizio che di altri tipi , dovranno garantire il corretto inserimento degli impianti normali e speciali che dovranno essere installati ed in particolare devono essere atte a garantire un adeguato isolamento acustico per la privacy dell'utente /paziente.

Le finiture interne dovranno garantire le misure igienico sanitarie richieste per tale struttura dovranno essere del tipo lavabile e se del caso disinfettabile.

Gli ambienti saranno dotati di controsoffitti in pannelli rigidi dotati di resistenza al fuoco REI 120 per proteggere la soprastante struttura ed impianti installati, i pavimenti saranno in materiale ceramico o simile od in quadrotte di polivinile, con Classe 1 di comportamento al fuoco, integgiature interne realizzate con idropittura traspirante lavabile, o materiali equivalenti .

I serramenti infine, saranno del tipo in materiale metallico anodizzato o simile armonizzati con la composizione della facciata, con taglio termico per quelli esterni. Tutte le finestre saranno dotate di sistema di oscuramento.

Le caratteristiche costruttive e prestazionali costruttive e strutturali trovano illustrazione nella specifica Relazione, parte integrante del presente Progetto Preliminare.

8.3– - Elementi prestazionali degli impianti

Tutti gli impianti previsti nella nuova struttura dovranno essere conformi alle normative vigenti relative alla sicurezza ed alla corretta installazione (UNI CEI) ed essere di ottima qualità al fine di garantire il mantenimento della funzionalità nel tempo e la loro facilità di manutenzione.

Le caratteristiche costruttive e prestazionali trovano illustrazione nelle rispettive Relazioni Impiantistiche, sia elettriche che meccaniche, parti integranti del presente Progetto Preliminare.

8.4- Requisiti tecnici

1. I progetti sono predisposti in conformità alle regole e norme tecniche stabilite dalle disposizioni vigenti in materia al momento della loro redazione; i materiali e i prodotti previsti devono essere conformi alle regole tecniche di cui alle vigenti disposizioni di legge; e le relative relazioni tecniche devono indicare la normativa applicata.

8.5- Normativa tecnica di riferimento

1. L'appalto deve essere eseguito nel pieno rispetto delle leggi e disposizioni vigenti in materia; in particolare, si richiamano le seguenti normative:

a) D.C.G. 20 luglio 1939 “Istruzioni per le costruzioni ospedaliere”;

b) Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n°13-011 del 22 settembre 1974 “Requisiti fisicotecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere. Proprietà termiche, idrometriche, di ventilazione e di illuminazione”;

c) D.P.R. 14 gennaio 1997 (decreto Bindi) “Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private”;

d) DGR 616/3149 del 22.02.2000 contenente i requisiti e gli indicatori per l'accreditamento delle strutture sanitarie”.

e) D.M. n°236 del 14 giugno 1989 “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata ed agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

f) D.P.R. n. 503 del 24 luglio 1996 “Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici”;

g) D.P.R. 254 15 settembre 2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 24 della legge n°179 del 31 luglio 2002”;

h) D.Lgs. n°152 del 3 aprile 2006 e s.m.i.;

i) D.M. n°219 del 26 giugno 2000 regolamento recante la disciplina per la gestione dei rifiuti sanitari, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n°22”;

l) D.Lgs. n°230 del 17 marzo 1995 “Attuazione delle direttive Euratom nn° 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti”;

m) D.M. del 18 settembre 2002 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie, pubbliche e private”;

n) D.Lgs. n°155 del 26 maggio 1997 “Attuazione delle direttive 93/43/CEE e 96/3/CE concernenti l'igiene dei prodotti alimentari”;

o) Legge n°447/95 “Legge quadro sull'inquinamento acustico”;

2. L'appalto, inoltre, deve essere eseguito in osservanza:

a) di tutte le successive disposizioni legislative e regolamentari, modificative ed integrative, delle norme precedentemente richiamate;

b) di tutte le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici ancorché non espressamente citate;

c) di tutte le disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavori pubblici che dovessero entrare in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico, nonché di tutte le relative modifiche ed integrazioni;

d) delle vigenti norme tecniche, C.N.R., U.N.I., C.E.I., U.N.I. – C.I.G., U.N.E.L., ecc., anche se non espressamente richiamate, e delle ulteriori normative particolari e di tutte le altre norme modificative e/o sostitutive che entreranno in vigore successivamente all'assegnazione del presente incarico.

3. La Soc. S.C.R. Spa, in materia di Lavori Pubblici e della Sicurezza, applica tutte le norme imperative vigenti ancorché non espressamente citate e quelle che entreranno in vigore successivamente all'affidamento dell'incarico.

4. Nell'esecuzione delle prestazioni progettuali il progettista deve considerare quanto evidenziato nei commi precedenti e quant'altro, ancorché non espressamente citato, costituisca norma di riferimento tecnico per i lavori pubblici, con particolare riguardo alle norme tecniche applicabili alla tipologia di opera oggetto della progettazione.

5. L'Appaltatore si impegna a rispettare il Codice Etico di S.C.R. Piemonte S.p.A, disponibile su sito www.scr.piemonte.it/cms/governance.html.

8.6 - Atti di assenso e approvazioni – Conferenza di Servizi

a) Rimangono a carico dell'aggiudicatario tutte le incombenze relative alle richieste atte all'ottenimento di tutti gli atti di assenso, comunque denominati, di competenza di soggetti (Organismi, Enti, Autorità ecc.) diversi dall'Azienda Sanitaria TO2 committente.

b) Il progettista è obbligato ad apportare alla progettazione definitiva, con successivo adeguamento della progettazione esecutiva, tutte le varianti e le modifiche richieste, suggerite o prescritte in relazione agli atti di assenso di cui alla lettera a), e quelle scaturite in sede di eventuale conferenza di servizi.

c) La prestazione progettuale relativa al progetto definitivo comprende tutti gli adempimenti tecnici, comprese relazioni, elaborati, rappresentazioni, illustrazioni e ogni altro atto necessario, ancorché non specificato in precedenza, utili alla acquisizione dei pareri, delle autorizzazioni, dei nulla osta, dei certificati, delle attestazioni e di ogni altro atto di assenso, comunque denominato, ovvero di deposito di denunce di inizio attività o altri adempimenti simili, anche presso amministrazioni ed enti diversi.

d) La prestazione progettuale comprende altresì tutti gli adempimenti di cui ai commi a) e b), eventualmente necessari o prescritti per la valutazione e l'approvazione del progetto in ambito di conferenza di servizi, nonché la partecipazione personale o tramite propri associati alla stessa conferenza.

e) Nel progetto esecutivo sono comprese le prestazioni relative alla redazione e presentazione della relazione che attesti la conformità del progetto alle prescrizioni urbanistiche ed edilizie, nonché l'esistenza dei nulla osta di conformità alle norme di sicurezza, sanitarie, nonché di una relazione che attesti la conformità alle disposizioni in materia di eliminazione e superamento delle barriere architettoniche di cui all'articolo 21, comma 1, D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503.

ART. 9 CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto sarà aggiudicato, ai sensi dell'art. 83 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i., all'offerta economicamente più vantaggiosa, valutata da apposita Commissione giudicatrice nominata ai sensi dell'art. 84 del richiamato D.Lgs 163/2006 e s.m.i..

I Progetti Definitivi dei partecipanti ammessi alla gara di appalto, per poter ottenere l'accredito dei punteggi di merito della valutazione qualitativa e quantitativa, devono essere formalmente completi in ogni suo componente così come previsto dagli artt. 24 e seguenti del D.P.R. 207/2010, e

conformi alle Norme Edificatorie vigenti della Città di Torino, per le quali non sono ammesse deroghe, nel rispetto dei contenuti di cui al D.P.R. 380/2002 e s.m.i. .

Inoltre è condizione essenziale ai fini della conformità e la completezza del progetto definitivo il recepimento di tutte le condizioni e le richieste di modifica/integrazione espresse in sede di Conferenza dei Servizi con l'atto di approvazione del Progetto Preliminare posto a base di gara.

<u>Elementi di valutazione qualitativa del progetto definitivo</u>		Punti	Totale punti
A - Aspetti distributivi ed organizzativi (par. 19 punto 3 del Disciplinare di gara)		14	65
A-1	Organizzazione e Coordinamento degli elementi che costituiscono l'insieme degli spazi di attività e di cura e della mobilità al fine di costituire aree omogeneamente organizzate (5 cartelle carattere Arial 10)	(8)	
A-2	Umanizzazione dei singoli spazi (quali: ambulatori, camere di degenza locali per attività di supporto e/o di lavoro o attività di assistenza, spazi connettivi e di transito,ecc.) (5 cartelle carattere Arial 10)	(6)	
B - Aspetti tecnologici ed impiantistici (par. 19 punto 3 del Disciplinare di gara)		16	
B-1	Ottimizzazione dei componenti impiantistici elettrici nell'ottica del miglioramento qualitativo dell'offerta tecnologica, monitoraggio ambientale, e del contenimento degli interventi di manutenzione – garanzia funzionale offerta -. (5 cartelle carattere Arial 10)	(8)	
B-2	Ottimizzazione dei componenti impiantistici del sistema impianti fluido meccanici termico e condizionamento,nell'ottica del miglioramento qualitativo dell'offerta tecnologica, monitoraggio ambientale, e del contenimento degli interventi di manutenzione – garanzia funzionale offerta -. (5 cartelle carattere Arial 10)	(8)	
C - Aspetti del processo costruttivo (par.19 punti 2 del Disciplinare di gara)		13	
C-1	Scelte operative illustranti l'organizzazione del processo costruttivo per la riduzione ottimale dei tempi, con particolare riferimento alla pianificazione delle relative fasi.(5 cartelle carattere Arial 10)	(6)	
C-2	Attuazione e coordinamento del layout lavorativo con gli aspetti della sicurezza del cantiere e delle sue fasi attuative (5 cartelle carattere Arial 10)	(7)	
D - Rispetto parametri protoc. ITACA (par. 19 punto 2 del Disciplinare di gara)		14	
D-1	Riduzione dei consumi energetici, e del carico termico rapportati al fabbisogno del condizionamento e della climatizzazione, anche attraverso la progettazione	(7)	

	degli elementi costituenti l'involucro, e le sue finiture esterne. (dato fornito in unità di misura) (5 cartelle carattere Arial 10)		
D-2	Riduzione delle risorse per la produzione di acqua calda ed energia elettrica con l'utilizzo di energie rinnovabili (dato fornito in unità di misura) (5 cartelle carattere Arial 10)	(7)	
E	<p>Inserimento ambientale Misure mitiganti in opera (par. 19 punto 3 del Disciplinare di gara)</p> <p>Essendo l'area di intervento compresa nelle aree definite dalla legge reg. n.54 del 21.08.1978, ed art. 33 legge reg.22 del 06.08.2009, nonché comprese nella perimetrazione del D.M. 01.08.1985 e s.m.i. e art. 139 del d.lgs.490 del 29.10.1999, la valutazione, con l'ambito naturale circostante, verrà valutata in funzione della soluzione progettuale proposta, che dovrà considerare le sistemazioni esterne i materiali di rivestimento e gli elementi che compongono le superfici esterne dell'edificio</p>	8	
<u>Elementi di valutazione quantitativa</u>		Punti	
Prezzo dei lavori in appalto comprensivo del corrispettivo della progettazione definitiva ed esecutiva di cui al paragrafo 20 punto 2)		33	35
Riduzione tempo per l'esecuzione dei lavori		2	
TOTALE			100

La valutazione dei progetti ammessi avverrà con l'applicazione del metodo aggregativo-compensatore di cui all'allegato G del DPR 207/2010 e s.m.i. di cui alla seguente formula:

$$C(a) = \sum_n [W_i * V(a)_i]$$

dove:

C(a) = indice di valutazione dell'offerta (a);

n = numero totale dei requisiti;

W_i = peso o punteggio attribuito al requisito (i);

$V(a)_i$ = coefficiente della prestazione dell'offerta (a) rispetto al requisito (i) variabile tra zero e uno;

\sum_n = sommatoria

I coefficienti $V(a)_i$ sono determinati:

a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura qualitativa attraverso la media dei coefficienti, variabili tra zero e uno, calcolati dai singoli commissari mediante il "confronto a coppie", seguendo le linee guida dell'allegato G del D.P.R. 207/2010;

b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione di natura quantitativa quale il "prezzo" e la riduzione dei tempi per la realizzazione dell'opera, attraverso interpolazione lineare tra il coefficiente pari ad

uno, attribuito ai valori degli elementi offerti più convenienti per la Stazione appaltante, e coefficiente pari a zero, attribuito a quelli posti a base di gara.

PARTE SECONDA

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO - DISPOSIZIONI
CONTRATTUALI e DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI
L'APPALTO DEI LAVORI**

ART. 10 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI D'APPALTO

Con la presentazione e sottoscrizione dell'offerta l'Appaltatore conferma e riconosce, a tutti gli effetti di legge e di contratto, di:

- aver esaminato il presente Capitolato;
- aver esaminato tutti gli elaborati descrittivi e grafici del progetto preliminare posto a base di gara, che fanno parte integrante e sostanziale dell'appalto, ritenendoli esaurienti e tali da consentire una ponderata formulazione della propria offerta;
- aver preso conoscenza delle opere oggetto dell'intervento;
- aver tenuto conto che i lavori devono essere eseguiti in un arco temporale che include possibili condizioni climatiche particolarmente sfavorevoli che impongono l'adozione di idonee soluzioni di esecuzione per il rispetto dei tempi contrattuali;
- aver preso visione delle Prime indicazioni e Disposizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza
- aver attentamente visitato il luogo interessato dai lavori e di averne accertato tutte le circostanze generali e particolari nonché le condizioni che possono influire sulla determinazione della propria offerta quali le condizioni di viabilità, di accesso, di impianto del cantiere e le condizioni del suolo su cui dovranno eseguirsi i lavori;
- aver esaminato in particolare le indagini geognostiche e le relazioni geologica e geotecnica del progetto preliminare;
- aver effettuato la ricognizione del luogo e del comprensorio, con particolare riferimento dell'esistenza di discariche autorizzate a recepire i materiali scavati anche in funzione delle lavorazioni adottate;
- aver tenuto conto, nella formulazione dell'offerta, dello stato di consistenza dell'area;
- avere effettuato una verifica della disponibilità della mano d'opera necessaria per l'esecuzione dei lavori nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all'entità e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto;
- aver basato l'offerta su proprie valutazioni dei rischi derivanti dalle attività di escavazione e di movimentazione dei materiali quali il rischio archeologico, il rischio di inquinamento del suolo e sottosuolo, inquinamento dell'aria e acustico, e quindi di doverne attuare il monitoraggio in qualsiasi delle condizioni ambientali in cui si venga a trovare il cantiere, dovendone ovviamente adeguare le modalità di lavorazione (adeguamento di tutti i dispositivi di protezione sia del personale sia dell'ambiente interno ed esterno);

- avere quindi preso perfetta conoscenza della natura, dell'entità, della destinazione delle opere da eseguire nonché di avere debitamente valutato le relative caratteristiche climatiche, possibilità logistiche, le vie di comunicazione e accesso al cantiere, le possibili aree di cantiere, la necessità di usare mezzi di trasporto e sollevamento commisurati alle esigenze del cantiere, le discariche di materiali e di tutte le altre condizioni che possono influire sul costo e sullo svolgimento dei lavori e tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull'esecuzione dei lavori e di avere giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto;

L'Appaltatore non potrà quindi eccepire, né in fase di progetto esecutivo né durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di tali condizioni, informazioni e descrizioni.

ART. 11 CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA

La cauzione provvisoria, prescritta dal primo comma dell'art. 75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma di **€ 129.327,27** pari al 2% dell'importo totale a base di gara e dovrà prestarsi secondo le modalità previste dal citato art. 75 e dal disciplinare di gara.

La cauzione definitiva prescritta dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., è stabilita nella somma **pari al 10% dell'importo totale dell'affidamento**. Si applicheranno gli incrementi della cauzione e le modalità di svincolo in corso d'opera previste dal predetto art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i..

In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.

Le modalità di prestazione della cauzione provvisoria e della cauzione definitiva sono regolate dal disciplinare di gara.

La mancata costituzione della garanzia prevista dall'art 113, comma 1, del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

Resta inteso che l'esecutore dei lavori dovrà comunque assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente (D.Lgs n. 163/2006, D.P.R. n. 207/2010), ed in particolare agli artt 75, 113, 129 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i.

La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l'emissione del certificato di collaudo art. 229 D.P.R. 207/2010 ovvero decorsi dodici mesi dalla data certificata di ultimazione dei lavori (art. 123 del D.P.R. n. 207/2010).

ART. 12 GARANZIE E POLIZZE ASSICURATIVE

L'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza di assicurazione, redatta nelle forme previste dall' art. 129, comma 1, del, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dei lavori. La somma assicurata è stabilita pari al 100 % dell'importo totale dei lavori a corpo.

Con le medesime forme, l'Appaltatore dovrà altresì stipulare, secondo l'art. 125 del D.P.R. 207/2010, una polizza per l'assicurazione della responsabilità civile verso terzi il cui massimale è stabilito con un minimo pari al 5% dell'importo totale dell'affidamento, da definirsi a seguito esito di gara d'appalto.

L'Appaltatore, ai sensi dell'art.126 del D.P.R. 207/2010, è altresì obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dai rischi derivanti da difetti di costruzione. La polizza dovrà contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento delle responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. L'indennizzo sarà definito a seguito dell'esito di gara e comunque deve essere non inferiore al 20% del valore dell'opera realizzata con un limite massimo del 40%.

L'Appaltatore è inoltre obbligato a stipulare secondo l'art. 126 del D.P.R. 207/2010 una polizza di assicurazione delle responsabilità civili per danni cagionati a terzi, con decorrenza come sopra e per la durata di 10 anni con massimale da stabilirsi con un minimo pari al 5% dell'importo totale dell'affidamento, da definirsi a seguito esito di gara d'appalto.

Infine l'appaltatore dovrà stipulare una polizza contro i rischi derivanti dalla R.C.O. con un massimale di € 1.500.000,00 per sinistro ed un sottolimito per singolo prestatore di € 750.000,00.

Il pagamento della rata di saldo non potrà avvenire in mancanza di dette polizze.

ART. 13 CONSEGNA DEI LAVORI

Dopo la stipula del contratto e l'approvazione del progetto esecutivo, con le integrazioni eventualmente richieste, da parte della Stazione Appaltante, il Responsabile del Procedimento autorizza il Direttore dei Lavori alla consegna dei lavori ai sensi dell'art. 153 e segg. del D.P.R. n. 207/2010.

Il Direttore dei Lavori procederà alla consegna dei lavori in accordo alle previsioni del programma esecutivo di cui al successivo art. 14 del presente capitolato.

Dell'operazione di consegna verrà redatto verbale in contraddittorio con l'Appaltatore ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010

Dalla data del verbale decorre il tempo utile per i successivi adempimenti contrattuali previsti nel C.S.A.

Dal giorno della consegna ogni responsabilità in merito ai lavori, alle opere e ai danni diretti e indiretti al personale a qualunque titolo presente nel cantiere, grava interamente sull'Appaltatore.

Qualora si proceda per consegne parziali (artt. 153 e 154 del D.P.R. n. 207/2010), con verbali parziali provvisori, l'Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate. In caso di consegna parziale, l'Appaltatore è tenuto a sottoporre all'approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree e sugli immobili disponibili.

Il termine di ultimazione stabilito dall'atto contrattuale decorre dalla data del verbale di consegna e, in caso di consegna parziale, dall'ultimo dei verbali di consegna (art. 159 del D.P.R. n. 207/2010).

All'atto della consegna, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'art. 154 del D.P.R. n. 207/2010, dovrà attestare sotto la propria responsabilità la piena sussistenza di tutte le condizioni di legge per procedere all'esecuzione dei lavori, ed in particolare dovrà attestare la piena disponibilità delle relative aree di sedime e la compatibilità dell'avvio dei lavori con il programma di rimozione delle eventuali interferenze note.

Con la sottoscrizione del processo verbale di consegna lavori l'Appaltatore accetta, insieme con le condizioni e circostanze richiamate in particolare nell'art. 154 su citato, che lo stato delle aree è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori.

In ogni caso con la consegna dei lavori l'Appaltatore rimane obbligato alla assunzione di tutti gli oneri che dovessero derivare da eventuali ritardi nella eliminazione o spostamento di interferenze o sottoservizi ovvero nella acquisizione delle aree necessarie all'esecuzione della maggior parte dei lavori, ove queste non si rivelino pregiudizievoli per l'esecuzione della maggior parte dei lavori.

ART. 14 PIANO DELLA SICUREZZA

Per l'appalto in oggetto la Stazione Appaltante, in ottemperanza all'art. 17 comma 1 lett. f, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed ai contenuti del DLgs n. 81/2008 e s.m.i., ha provveduto a redigere "le prime indicazioni e disposizioni per la stesura del Piano di Sicurezza", i cui costi sono individuati e determinati nell'art. 2, a seguito del quale il concorrente, contestualmente alla predisposizione del progetto definitivo, dovrà stilare l'aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni in materia di sicurezza di cui all'art. 24, comma 2, lett. n, del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., da redigere in funzione delle scelte progettuali operate e alle relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori.

In sede di redazione del progetto esecutivo l'Appaltatore dovrà redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all'art. 100 del DLgs. 81/2008 e art. 33, comma 1, lett. f del D.P.R. n. 207/2010.

E' facoltà del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, presentare all'Appaltatore e al Responsabile del Procedimento eventuali integrazioni e/o modifiche al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui sopra, ove egli ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del cantiere sulla base della propria esperienza ed organizzazione, restando ogni onere aggiuntivo a esclusivo carico dell' Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà presentare al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione e al Responsabile del Procedimento, prima della consegna definitiva dei lavori, il Piano di Sicurezza e Coordinamento adeguato, nonché il Piano Operativo di Sicurezza attinente alle proprie scelte autonome e alle relative responsabilità nella organizzazione del cantiere e nella esecuzione dei lavori, che sarà considerato come piano complementare di dettaglio del "Piano della Sicurezza e Coordinamento". Tale Piano Operativo di Sicurezza dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori.

Tale piano dovrà essere redatto ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.

Eventuali modifiche al Piano Operativo di Sicurezza, approvato e in corso di attuazione, per comprovate esigenze non prevedibili, potranno essere sottoposte preliminarmente all'approvazione del Responsabile del Procedimento e dovranno essere rese esecutive solo dopo l'ordine dello stesso Responsabile del Procedimento.

Il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Piano Operativo di Sicurezza, ai sensi dell'art. 131, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., formano parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

All'atto del processo verbale di consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà espressamente confermare di aver preso piena e completa conoscenza delle indagini progettuali, del "Piano di Sicurezza e Coordinamento e del Piano Operativo di Sicurezza," e dei rischi di qualsiasi natura presenti nell'area di lavoro e di impegnarsi ad attuare tutti i provvedimenti per la prevenzione infortuni e per la tutela dei lavoratori.

L'Appaltatore è tenuto ad assumere tutte le cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro e a garantire l'incolumità del personale proprio, dei subappaltatori, dei fornitori, dei lavoratori autonomi, nonché del personale di direzione lavori, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione Appaltante, ai sensi delle norme vigenti, che qui si intendono integralmente riportate, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore dovrà inoltre mettere a disposizione di tutte gli operatori tecnici e maestranze autorizzate che accedono al cantiere (Direttore dei Lavori e personale dallo stesso dipendente, Organo di Collaudo, personale della Stazione Appaltante, operatori/persone nominativamente indicate ed autorizzate dal Direttore dei Lavori per ingressi temporanei, ogni altro visitatore che accede al cantiere) appropriati dispositivi di protezione individuale.

La Stazione Appaltante si riserva ogni facoltà di compiere ispezioni ed accertamenti per il rispetto di quanto sopra, nonché di richiedere ogni notizia od informazione all'Appaltatore ed alla Direzione Lavori circa l'osservanza a quanto prescritto dal presente articolo.

Il Responsabile del Procedimento comunicherà all'Appaltatore, in tempo utile, il nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione, che dovrà essere riportato nel cartello di cantiere, unitamente al nominativo del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione.

L'affidatario è tenuto, in particolare, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Resta inteso, comunque, che l'appaltatore in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro nei cantieri edili ha l'obbligo di ottemperare ai disposti contenuti nel DLgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. in attuazione della Legge 3 agosto 2007, n. 123, anche se non espressamente richiamati in questo articolo, nonché a quanto potrà essere indicato dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione durante lo svolgimento dei lavori, senza pretendere alcun compenso aggiuntivo oltre a quanto previsto negli importi di cui sopra e ciò con particolare riferimento alla compresenza di altre imprese nell'area di cantiere.

ART. 15 PROGETTO ESECUTIVO E PIANO OPERATIVO DETTAGLIATO PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Espletata la procedura di gara d'appalto con l'individuazione del Progetto Definitivo e dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la Stazione Appaltante provvederà alla validazione del Progetto con Organismo Accreditato di sua scelta, e successivamente lo inoltrerà alla Regione Piemonte per sottoporlo all'iter conclusivo della Conferenza dei Servizi ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

La Stazione Appaltante procederà, nei termini di cui all'art. 12 comma 1 del D.lgs 163/2006, all'aggiudicazione definitiva della Gara d'Appalto, e stipulerà il contratto entro i successivi 60 gg., nel rispetto dell'art. 11 comma 9 del citato decreto.

Le eventuali modifiche da apportare al progetto definitivo, che verranno richieste nell'ambito della Conferenza dei Servizi e dalla società di validazione, dovranno essere recepite a cura e spese dell'appaltatore entro 15 giorni dalla comunicazione inviata dal R.U.P., per garantire l'adeguamento del progetto entro la scadenza della stipula del contratto o secondo le indicazioni impartite dal R.U.P. stesso.

Ai sensi dell'art.153 comma 2 del D.P.R 207/2010 il R.U.P., per dar corso al contratto, con Ordine di Servizio procederà alla consegna dei lavori, che prevedono nella prima fase la stesura del Progetto Esecutivo, al quale l'Appaltatore provvederà entro 30 giorni, con l'apporto

collaborativo dell'organo di validazione già incaricato dell'esame del Progetto Definitivo per ridurre i successivi tempi per la sua approvazione.

La seconda fase per l'avvio dei lavori realizzativi (il cantiere) verrà formalizzata dal R.U.P. entro 60 giorni dalla firma del contratto.

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 43 comma 10 del D.P.R. n. 207/2010 prima dell'inizio dei lavori, (seconda fase) l'Impresa deve presentare un programma esecutivo dettagliato, anche in forma grafica, (WBS), per l'esecuzione delle opere nel quale saranno riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo e la durata di esecuzione nonché l'ammontare presunto degli importi, parziale, progressivo dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento.

I lavori dovranno essere realizzati in conformità al cronoprogramma di cui al Progetto Esecutivo allegato al contratto di appalto e al programma esecutivo, di cui sopra, debitamente approvato dal Direttore dei Lavori.

Il programma esecutivo di cui sopra dovrà essere redatto nel rispetto dei contenuti del piano di sicurezza e coordinamento e del piano operativo di sicurezza, ed il coordinatore per l'esecuzione dei lavori ne verificherà la corrispondenza e l'idoneità, in particolare per l'esecuzione delle opere provvisoriale ed i relativi costi.

Entro 15 giorni dalla presentazione dei documenti di cui sopra, il Direttore dei Lavori comunicherà all'aggiudicatario l'esito dell'esame e, qualora essi non abbiano conseguito l'approvazione, l'Impresa, entro i successivi 10 giorni, predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata alle direttive del Direttore dei Lavori.

Le modifiche richieste dal Direttore dei Lavori saranno a totale carico dell'aggiudicatario, che non potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta.

Le proposte approvate dal Direttore dei Lavori, saranno impegnative per l'aggiudicatario, che dovrà rispettare i termini di avanzamento mensili ed ogni altra modalità.

Ai sensi dell'art. 153 e seguenti del D.P.R. 207/2010 il Direttore dei Lavori, per cause e fatti imputabili all'Appaltatore stesso può richiedergli di porre in atto azioni straordinarie e/o incrementare ulteriormente le prestazioni lavorative fuori dal normale orario di lavoro e/o oltre i normali giorni lavorativi/festivi e/o di operare su turni e/o di aumentare le consistenze di uomini e mezzi, caratteristiche e prestazioni degli impianti e delle attrezzature per l'esecuzione del lavoro, o tutte queste condizioni insieme, al fine di rispettare i termini contrattuali del cronoprogramma.

Ciò non costituisce in alcun modo pretesa per l'Appaltatore di compensi aggiuntivi né l'Appaltatore può opporvisi.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà alla Stazione Appaltante di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con le modalità e gli effetti stabiliti dall'art.136 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 136 del DLgs 163/2006 e s.m.i. .

Tutti gli oneri e le spese derivanti da quanto sopra detto, oltre a quelli conseguenti all'ottenimento dei permessi, alla partecipazione ad incontri e riunione con personale dei vari Enti nonché per l'eventuale assistenza al personale dei vari Enti durante i lavori, sono a carico dell'Appaltatore.

ART. 16 DIREZIONE DEI LAVORI

L'attività di coordinamento, di direzione e di controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'intervento verrà effettuata dal Direttore dei Lavori e dall'ufficio di direzione lavori, ai sensi degli artt. 147 e segg. del Titolo VIII del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare, il Direttore dei Lavori curerà che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Avrà inoltre la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'Ufficio di direzione dei lavori, nonché la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali.

Il Direttore dei Lavori, collaboratori e sottoposti opereranno sotto il diretto controllo del Responsabile del Procedimento che svolge tutti i compiti e le funzioni ad esso assegnati dalla legge e dagli atti contrattuali.

Il Responsabile del Procedimento potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche, ispezioni e chiedere copia di documenti.

Tutte le attività di controllo, verifica e monitoraggio delle opere, di competenza del Direttore dei Lavori, dovranno essere eseguite in contraddittorio con il Responsabile del Procedimento qualora egli lo richieda in modo specifico.

ART. 17 COMPORTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI OPERANTI NEL CANTIERE

Il personale che l'Appaltatore destinerà alla gestione del contratto e all'esecuzione dei lavori dovrà essere costantemente, per numero, qualità, esperienza e professionalità, adeguato allo sviluppo delle attività nei tempi e con le modalità previste nei programmi e nei documenti contrattuali.

L'Appaltatore sarà responsabile del comportamento di tutti i suoi dipendenti per quanto attiene l'osservanza delle disposizioni di legge e le norme di comune prudenza per prevenire ed evitare qualsiasi incidente.

La Stazione Appaltante avrà diritto di richiedere l'allontanamento delle persone addette ai lavori presso il proprio sito, in caso di comportamento in contrasto con la legge, con le vigenti norme di sicurezza, con le disposizioni interne vigenti nell'area di cantiere.

Qualunque persona allontanata dovrà essere immediatamente sostituita da una debitamente esperta e competente. In tali casi, resta inteso che l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun compenso né a proroghe sul programma dei lavori.

Qualora la Stazione Appaltante ritenga con giustificato motivo che il referente dell'Appaltatore o il suo sostituto non posseggano i necessari requisiti di idoneità, può chiederne la sostituzione, ferme restando le obbligazioni contrattuali dell'Appaltatore .

In ogni caso l'Appaltatore non ha diritto a compensi di sorta se nel corso dei lavori deve modificare, sotto il punto di vista qualitativo e/o quantitativo, le sue previsioni iniziali relative alla manodopera.

Nell'esecuzione dei lavori, il personale dell'Appaltatore dovrà seguire le prescrizioni impartite, anche se verbalmente, dalla Direzione Lavori.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle entrate in vigore nel corso dei lavori.

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori.

I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica.

L'Appaltatore è responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori, nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

L'Appaltatore è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

In caso di inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede alla sospensione di ogni pagamento all'impresa appaltatrice sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

Ai sensi dell'articolo n. 676 del C.C. e secondo le indicazioni della Circ. Min. "Appalti di Opere Pubbliche" n. 26/2000 e secondo il principio di responsabilità solidale in materia di appalti, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni e/o delle ritenute fiscali e/o contributi previdenziali dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro 15 giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

Qualora gli importi così trattenuti non risultino in grado di coprire l'intero debito dell'Appaltatore la Stazione Appaltante si riserva di operare le trattenute di somme sulla rata di

saldo, sulle ritenute di garanzia e sulla cauzione fino alla concorrenza del debito dell'Appaltatore.

In ogni momento il Direttore dei Lavori, o suo diretto delegato, e per suo tramite, il Responsabile del Procedimento possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro matricola, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nei libri matricola dell'Appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., in attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, l'Appaltatore è obbligato a dotare di idonei cartellini identificativi, da tenere sempre ben esposti, completi di foto, numero di matricola, Impresa, nome e cognome, tutto il personale avente accesso alle aree di cantiere, ivi compresi personale affidatario, subaffidatario, fornitori, conducenti di automezzi, e personale impiegato in attività subordinate e temporanee. Per questi ultimi è possibile utilizzare cartellini identificativi provvisori, non dotati di foto, ma riportanti comunque in maniera evidente gli estremi e la qualifica della persona addetta ai lavori.

L'Appaltatore è altresì tenuto a far osservare le norme del presente articolo, anche agli eventuali fornitori, subaffidatari, ecc. nei confronti del loro personale dipendente.

L'Appaltatore, ove la Stazione Appaltante lo richieda, deve dimostrare di avere adempiuto alle disposizioni richiamate nel presente articolo, restando inteso che la mancata richiesta da parte della Stazione Appaltante non lo esonera in alcun modo dalle sue responsabilità.

ART. 18 VARIANTI IN CORSO D'OPERA

Nessuna variazione o addizione al progetto esecutivo approvato può essere introdotta dall'appaltatore se non disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente approvata dagli organi competenti della Stazione Appaltante..

Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse esclusivamente qualora ricorrano i presupposti previsti dall'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., e nel rispetto delle modalità riportate negli artt. 161, 162, 163 del D.P.R. 207/2010.

Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti di dettaglio che siano contenuti entro un importo non superiore alla percentuale indicata nell'art. 132 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. delle categorie di lavori di appalto (al netto del ribasso offerto) e che non comportino un aumento dell'importo del contratto stipulato.

L'Appaltatore risponde dei ritardi e degli oneri conseguenti alla necessità di introdurre varianti in corso d'opera a causa di carenze del progetto esecutivo quindi nessun onere aggiuntivo può essere imputato alla Stazione Appaltante.

Qualora, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del progetto esecutivo, si rendessero necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedano il

quinto dell'importo originario del contratto, la Stazione Appaltante procede alla risoluzione del contratto con indizione di una nuova gara alla quale non può partecipare l'Appaltatore originario ai sensi dell'articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei soli lavori eseguiti, riconosciuti utili dalla Stazione Appaltante in sede di accertamento mediante redazione dello stato di consistenza in contraddittorio tra le parti e verbale di collaudo parziale relativo alla parte di lavoro utilmente eseguita. La risoluzione anticipata del contratto per le cause sopra citate comporta da parte dell'Appaltatore il riconoscimento dei costi che la Stazione Appaltante dovrà affrontare, così come richiamato dall'art. 146 del D.P.R. 207/2010.

Qualora gli errori o le omissioni nella progettazione esecutiva siano di lieve entità, la Stazione Appaltante può chiedere all'Appaltatore di provvedere a propria cura e spese alla nuova progettazione indicandone i termini perentori.

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale. Qualora tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito Verbale di Concordamento, con i criteri di cui all'articolo 163 del D.P.R. 207/2010.

ART.19 DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

L'affidamento in subappalto di parte delle opere e/o delle lavorazioni è subordinato all'autorizzazione della Stazione Appaltante e al rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. (da coordinare con la disciplina di cui all'art. 35, commi dal 28 al 33, L. n. 248/06).

Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di ordine speciale stabiliti dall'art. 38 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., nella misura necessaria ad eseguire le lavorazioni in subappalto.

L'autorizzazione è comunque subordinata al positivo espletamento degli accertamenti previsti dal D.P.R. n. 252/98 e dell' art. 90, comma 9, lettera a) del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., tenendo conto che il Responsabile del Procedimento è il responsabile dei lavori cui compete la responsabilità della verifica dell'idoneità tecnica professionale dell'impresa affidataria.

I lavori o le parti di opera per le quali potrà essere autorizzato il subappalto sono esclusivamente quelle indicate nell'apposita dichiarazione in sede di gara.

L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Stazione Appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dalla normativa.

La Stazione Appaltante provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le categorie O28 ed OS30 e L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 3, ultimo periodo del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., la comunicazione relativa alla parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta di pagamento

La Stazione Appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti per le restanti categorie e L'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, ai sensi dell'art. 118, comma 3 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Ai sensi dell'art. 118, comma 4 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. l'appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Nei singoli contratti di subappalto devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell'art. 1418 del Cod. Civ. i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico contratto.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione provvedono, ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.

ART. 20 ATTIVITA' INERENTI LA PREVENZIONE DELLE INFILTRAZIONI DELLA CRIMINALITA'

L'affidamento dei lavori all'Appaltatore e gli affidamenti (e sub affidamenti) del medesimo verso altri soggetti in possesso dei requisiti di legge, sono sottoposti all'osservanza delle prescrizioni in materia di lotta alla delinquenza mafiosa e alle verifiche previste in materia di lavori pubblici.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare alla Società Appaltante ogni informazione relativa ad: affidamenti, subaffidamenti, forniture, noli a caldo e noli a freddo, contratti di consulenza, contratti di sorveglianza ecc.

L'Impresa dovrà sviluppare una procedura per il controllo degli accessi al cantiere che preveda la registrazione giornaliera del personale di ogni impresa presente in cantiere.

Sono, inoltre, a totale carico dell'Appaltatore: la vigilanza e la guardiania del cantiere, nel rispetto dei provvedimenti antimafia, sia diurna che notturna, la custodia di tutti i materiali, impianti, e mezzi d'opera esistenti nello stesso (siano essi di pertinenza dell'appaltatore o di altre ditte), nonché delle opere eseguite o in corso di esecuzione. Tale vigilanza dovrà essere

estesa anche ai periodi di eventuale sospensione dei lavori, ai periodi di inattività per le festività e al periodo intercorrente tra l'ultimazione dei lavori e il collaudo.

ART. 21 ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DELL'APPALTATORE

Fermo restando quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d'Appalto – Norme Generali, nonché nel disciplinare di gara e nel contratto, sono a carico dell'appaltatore e quindi da considerarsi compresi e remunerati con il prezzo a corpo dell'appalto e con la somma prevista per la sicurezza, gli oneri e gli obblighi di seguito riportati e quant'altro necessario per la realizzazione a regola d'arte dell'opera:

- 1) Le spese per la costituzione del domicilio presso i lavori.
- 2) Il compenso per il proprio rappresentante e per il direttore tecnico di cantiere;
- 3) Il compenso per i propri dipendenti e gli oneri derivanti dalla loro formazione, organizzazione e coordinamento;
- 4) Gli oneri derivanti dall'impiego dei macchinari di qualsiasi genere nel numero e con le caratteristiche necessarie alla puntuale esecuzione delle opere;
- 5) Le spese per formare e mantenere i cantieri e illuminarli, con particolare riferimento alle recinzioni, agli accessi, ai percorsi interni e ai luoghi ove vengono realizzati i lavori e alla loro illuminazione e sorveglianza.
- 6) Le spese per l'uso e la manutenzione delle aree di servizio anche se riutilizzabili dopo la presa in consegna delle opere da parte della Stazione Appaltante, per l'uso e la manutenzione di ponteggi, passerelle e scalette, piani di lavoro, mezzi di sollevamento e mezzi d'opera in genere, di trasporto di materiali, le spese per attrezzi, le spese per tutti i lavori e le attività occorrenti per una corretta manutenzione ed un sicuro uso del cantiere e delle sue attrezzature, le spese per i baraccamenti degli operai e i servizi igienici e docce, incluso riscaldamento, illuminazione, energia ecc., gli idranti ed i quadri elettrici, le spese per mantenere in buono stato di servizio gli attrezzi e i mezzi necessari anche ai lavori in economia.
- 7) Il progetto dell'organizzazione di cantiere, con particolare riferimento alle vie d'accesso, ai varchi d'ingresso pedonali e carrai, all'ubicazioni dei baraccamenti, dei magazzini, dei depositi, dei mezzi d'opera, ecc. Tale progetto dovrà essere coerente con le prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento e degli altri elaborati tecnici del progetto.
- 8) Le spese per l'allontanamento delle acque superficiali o di infiltrazione che possano arrecare danni al cantiere ed alle opere realizzate o in realizzazione.
- 9) La fornitura degli operai e tecnici qualificati occorrenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori.
- 10) La fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni nel numero e tipo che saranno eventualmente richiesti dal Direttore dei Lavori.

11) Le segnalazioni, diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali eventualmente interessati dai lavori, ove il transito debba temporaneamente svolgersi con particolari cautele.

12) L'effettuazione nel corso dell'esecuzione dei lavori, delle indagini di controllo e verifica che il Direttore dei Lavori e/o il Responsabile del Procedimento riterrà necessarie ai sensi del D.M. 11/3/1988.

13) Il completamento della picchettazione del tracciato, prima dell'inizio dei lavori oggetto di affidamento, mediante l'indicazione con opportune modine dei limiti degli scavi e dei riporti in base alla larghezza, alla inclinazione delle scarpe, alle cunette e ai fossi esistenti e previsti; il tracciamento di tutte le opere; la conservazione del picchetti e delle modine nonché dei riferimenti relativi alla contabilità e dei capisaldi planimetrici ed altimetrici ricevuti in consegna; il loro preventivo spostamento controllato ed esattamente riferito nel caso in cui essi ricadano nelle aree occupate dal corpo di fabbrica o da opere d'arte, fino al collaudo provvisorio.

14) Tutta l'assistenza e il supporto tecnico e operativo necessari al fine di agevolare gli interventi per la risoluzione/rimozione delle interferenze, di competenza della Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà in particolare relazionarsi con le strutture tecniche degli Enti interferiti, nel rispetto delle modalità, dei tempi e dei costi concordati da S.C.R. con gli Enti medesimi, in funzione del cronoprogramma dei lavori di contratto. L'Appaltatore è tenuto inoltre a indagare, su tutta la superficie interessata dall'opera, la presenza di linee elettriche e telefoniche aeree e/o sotterranee, di condutture di gas metano, di acqua potabile, canali o fognature, nonché la presenza di residui bellici, siti inquinati e discariche abusive. Qualora dovessero rilevarsi ulteriori interferenze durante l'esecuzione dei lavori, rispetto a quelle individuate nel progetto esecutivo e costruttivo, queste dovranno essere tempestivamente segnalate alla Stazione Appaltante che procederà per quanto di competenza come per le interferenze già segnalate. Qualsivoglia variazione rispetto ai preventivi degli Enti, approvati dalla Stazione Appaltante, dovrà essere sempre preventivamente autorizzata da S.C.R. L'Appaltatore è inoltre tenuto ad adeguare ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 art. 26 lett. B) e s.m.i. il proprio P.O.S., in funzione della presenza delle imprese esterne impegnate nella risoluzione delle interferenze. Tale P.O.S./ D.U.V.R.I. dovrà essere approvato dal Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione prima dell'inizio dei relativi lavori. Nulla potrà essere richiesto dall'Appaltatore per la contestuale presenza in cantiere di altre imprese.

15) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali nonché per le ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto, ma ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori, o dall'organo di Collaudo, per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Restano a carico dell'Appaltatore il prelievo dei campioni dei materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi campioni e la consegna presso il laboratorio di cantiere o presso altri laboratori ufficiali indicati dal Direttore dei Lavori. E', altresì, onere dell'Appaltatore la predisposizione tecnica dei siti, anche con la realizzazione delle opere provvisorie ove occorrono, ed ogni altra forma di collaborazione mediante la messa a disposizione, a propria cura e spese, di mezzi, macchinari, personale e

quanto altro occorra per il corretto svolgimento delle prove tecniche, comprese quelle di carico su ogni tipo di struttura, o parte di essa, richieste dal Capitolato Speciale.

In definitiva, restano a carico della Società Appaltante le sole spese delle prove obbligatorie previste dalla normativa vigente (L. 1086/71 e s.m.i.) relativamente alle certificazioni ed oneri di laboratorio ufficiale scelto dalla stessa (art. 167 del D.P.R. 207/2010)

16) Gli oneri per l'installazione di laboratori di cantiere dotati delle attrezzature necessarie per le prove sui materiali da impiegare per la realizzazione dell'opera.

17) Tutte le spese per l'arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento.

18) Le spese per la redazione degli eventuali progetti di dettaglio/costruttivi. In particolare, l'Appaltatore risulta responsabile della progettazione di dettaglio/costruttiva delle opere ed è pertanto obbligato, anche ai fini delle garanzie di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile, alla verifica di tutte le previsioni progettuali sia di ordine tecnico che di ordine economico-contabile, rimanendo a suo carico l'esecuzione di tutte le opere per l'importo di contratto. L'Appaltatore affidatario è tenuto a riportare, completandoli, su supporto informatico e cartaceo tutti i disegni esecutivi delle opere ed i rilevamenti di tutte le opere eseguite e comunque previste (as-built), oltre ad una copia masterizzata di tutta la documentazione tecnico-contabile prodotta nel corso dei lavori. Alla Società Appaltante dovranno essere fornite, su supporto informatico, oltre ad una copia di tale documentazione anche immagini fotografiche delle lavorazioni e delle opere più rappresentative in corso d'opera e a lavori ultimati, nel numero e dimensioni richieste dal Direttore dei Lavori e dal Responsabile del Procedimento.

19) Tutte le spese da sostenersi per le pratiche e gli allacciamenti alle reti esterne e ai pubblici servizi per il cantiere e le opere provvisorie. Rimarranno in carico alla Società Appaltante le richieste di fornitura di energia elettrica (allacciamenti, attivazioni, ecc.) e la stipula dei relativi contratti con l'Ente erogatore, per gli allacciamenti definitivi degli impianti realizzati dall'Impresa come da progetto approvato, alle reti esterne al cantiere.

Resta però inteso che eventuali costi, derivanti da consumi di energia elettrica nel periodo intercorrente tra l'allacciamento/attivazione definitiva e il collaudo delle opere, o comunque sino alla presa in consegna, che dovessero essere fatturati alla Società Appaltante dall'Ente erogatore, verranno imputati all'Impresa affidataria e detratti dal primo S.A.L. utile o dalla rata di saldo dei lavori.

20) Le spese per le certificazioni di accettazione degli impianti e relativi componenti, nonché quelle necessarie per la messa in esercizio ed il collaudo degli stessi e per l'ottenimento dei previsti nulla osta da parte degli Enti competenti.

21) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle assicurazioni sociali obbligatorie.

22) L'organizzazione di riunioni di coordinamento (cadenza settimanale o infrasettimanale a discrezione del Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione) fra i

responsabili delle imprese operanti in cantiere e il coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione dei lavori. Nel corso degli incontri dovrà essere fornito rendiconto sullo stato di realizzazione del progetto, sull'andamento delle operazioni, su ritardi o anticipi sul programma esecutivo dei lavori

L'Appaltatore rimane altresì obbligato:

23) A mettere a disposizione gli operai e i mezzi d'opera necessari ad eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti, per l'esecuzione delle prove di carico su opere o parti di opera e di tutte le operazioni di collaudo, con la sola esclusione delle spese relative alla certificazione ed agli oneri di laboratorio.

24) Ad assicurare il transito lungo le strade ed i passaggi pubblici e privati, che venissero intersecati o comunque disturbati nella esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo, a sue esclusive spese, con opere provvisoriale e con le prescritte segnalazioni.

25) Ad assicurare in ogni momento la viabilità nei tratti di strada in esercizio interessati dalle opere in appalto, fatto salvo esplicita autorizzazione da parte dell'Ente gestore.

26) Resta a carico dell'Appaltatore ogni e qualsiasi onere, non compreso nei lavori affidati, derivante dal rispetto delle prescrizioni suddette, ivi compresi quello derivante dall'eventuale sospensione dei lavori.

27) Ad espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'eventuale utilizzo d'aree pubbliche o private occorrenti per le strade di servizio per l'accesso al cantiere, per l'impianto del cantiere stesso, per sistemazioni di materiali dichiarati inutilizzabili dal Direttore dei Lavori, e per tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori.

28) Ad ogni qualsiasi ulteriore spesa conseguente ed accessoria anche se non espressamente qui indicata occorrente per la buona esecuzione dell'opera.

Resta altresì contrattualmente stabilito che l'Appaltatore:

29) Qualora provochi direttamente danni a terzi, o nel caso in cui le opere costruendo o già costruite causino danni, lo stesso dovrà, a termine di legge, provvedere alla denuncia del sinistro all'Istituto Assicuratore e contemporaneamente dovrà informare il Direttore dei Lavori ed il Responsabile del Procedimento nonché collaborare fattivamente per una precisa e corretta definizione delle cause e dei danni.

30) Sarà inoltre obbligato a garantire, contro eventuali danni prodotti da terzi, le opere eseguite, restando a suo carico le spese occorrenti per riparare guasti e danni avvenuti prima della consegna dell'opera, indipendentemente dall'esistenza di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'art. 125 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore rimane unico e solo responsabile della realizzazione delle opere e della loro buona riuscita.

31) Dovrà mettere a disposizione, facendosi carico dei relativi costi di gestione, dei locali ad uso ufficio del personale di direzione dei lavori e della Società Appaltante completamente arredati, illuminati, dotati delle attrezzature logistiche e funzionali a seconda

delle richieste che saranno fatte dalla stessa. Detti locali, che saranno ubicati nei pressi dei cantieri di lavoro, dovranno esser dotati di telefono, cancelleria, computers, stampanti laser digitali multifunzione (stampante, fax, scanner formato A4 e A3 a colori), plotter, macchina fotografica digitale e due apparecchi telefonici GSM, completi di scheda. I computers saranno dotati di sistema operativo, di idonei programmi (AutoCAD, Office, etc...) e di collegamento Internet a linea veloce (ADSL) indipendente da quella dell'Appaltatore.

32) Dovrà comunicare alla sottoscrizione del contratto e, comunque, prima dell'inizio dei lavori, il nominativo del proprio Direttore Tecnico che dovrà essere persona idonea e abilitata, iscritta all'albo professionale, e dovrà altresì assumere tecnici esperti ed idonei per tutta la durata dei lavori, in modo che gli stessi possano essere condotti con perizia e celerità secondo le direttive del Direttore dei Lavori in accordo con il R.U.P.

33) Deve garantire la presenza sul luogo dei lavori, per tutta la durata dell'affidamento, di soggetto idoneo ai sensi dell'art. 4 del D.M. n. 145/00. Tale soggetto, ove ne ricorrano i requisiti, dovrà coincidere con il Direttore Tecnico e con il responsabile della disciplina e buon ordine del cantiere secondo le previsioni dell'art. 6 del D.M. n. 145/00.

Ai sensi dell'art. 4 comma 4 del D.M. n. 145/00, il Responsabile del Procedimento si riserva il diritto di esigere il cambiamento immediato del soggetto sopra indicato, ove ne ricorrano gravi e giustificati motivi, senza che per ciò spetti alcuna indennità all'Appaltatore o al suo rappresentante

34) E' obbligato a collocare idonee tabelle informative, conformi alla normativa vigente, di dimensioni minime cm 200 x 150, in prossimità della testata di ingresso del cantiere previsto in progetto. Dovrà provvedere alla loro manutenzione o sostituzione in caso di degrado fino alla ultimazione dei lavori.

L'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno all'incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro sono legittimamente presenti entro l'area di cantiere, sollevando completamente da qualsiasi responsabilità la Società Appaltante per ogni caso e circostanza nonché per le fattispecie di cui all'art. 90 del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.

È inoltre obbligo dell'Appaltatore accertare, a sua cura e spese, anche la presenza di eventuali siti inquinati e discariche abusive. È inteso che nel caso di ritrovamenti le spese di bonifica dei siti sono a carico della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore deve assicurare l'incolumità e la salute di tutte le persone addette o con accesso ai lavori secondo le norme e leggi vigenti. Pertanto l'Appaltatore sarà responsabile per qualsiasi incidente e danno alla incolumità e salute che possa causarsi a tutti coloro entro l'area di cantiere, manlevando completamente S.C.R. per ogni caso e circostanza.

35) E' obbligato ad attenersi scrupolosamente alle disposizioni vigenti ed alle prescrizioni che potranno essere impartite dalle Autorità di P.S. e dai VV.FF. per la custodia e l'uso dei materiali infiammabili.

36) E' obbligato a munirsi del nullaosta all'esecuzione dei lavori degli Enti Gestori dei servizi che eventualmente si trovino nelle aree interessate e, qualora nella zona interessata

dai lavori si trovino dei cavi telefonici o trasmissivi (coassiali o fibre ottiche), dovrà adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici che saranno suggeriti dagli Enti Gestori dei servizi affinché siano evitati danneggiamenti al cavo stesso.

37) E' obbligato a far pervenire agli uffici geologici territoriali competenti, nei termini e nei modi previsti dalla Legge n. 464 del 04/08/1984 e s.m.i., una dettagliata relazione, corredata dalla relativa documentazione, sui risultati geologici e geofisici nei casi previsti dalla citata Legge.

38) E' tenuto, nella predisposizione del programma lavori, a pianificare i lavori di esecuzione, al fine di ottimizzare le tecniche di intervento con la minimizzazione degli effetti negativi sull'ambiente connessi all'interferenza dei cantieri e della viabilità di servizio, con il tessuto sociale ed il paesaggio.

39) A farsi carico delle spese per la pulizia quotidiana e finale del cantiere e del mantenimento dell'agibilità dello stesso e degli ambienti limitrofi, in modo da evitare pericoli o disagi al personale impiegato o a terzi. L'Appaltatore dovrà altresì farsi carico della pulizia dei pendii e della rimozione delle eventuali masse instabili.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà provvedere nei termini indicati dal Direttore dei Lavori e comunque entro e non oltre 20 gg, alla messa in pristino delle aree comunque interessate dai cantieri e dalle aree di servizio.

L'Appaltatore dovrà altresì provvedere a rimuovere tutti i materiali residui e gli sfridi di lavorazione provvedendo alla relativa posa in discarica con particolare riferimento alla normativa in materia.

40) Deve consentire l'eventuale contemporanea esecuzione di lavori complementari condotti da imprese diverse, secondo le disposizioni del Direttore dei Lavori e/o del Responsabile del Procedimento per i tempi e modi di esecuzione.

41) E' tenuto all'immediata comunicazione alla Stazione Appaltante (direttamente o per il tramite del Direttore dei Lavori):

- di ogni atto o provvedimento delle Autorità Giudiziarie e/o Amministrative pervenuti all'Appaltatore, comunque suscettibili di incidere nella sfera giuridica o nella responsabilità della Stazione Appaltante;

- di eventuali ritardi nella consegna da parte dei propri fornitori, che comunque non solleva l'Appaltatore dalle proprie responsabilità derivanti dalle obbligazioni assunte con il contratto;

- di copia degli ordini (senza prezzi) trasmessi dall'Appaltatore per l'acquisto dei materiali e delle attrezzature il cui approvvigionamento è determinante per il rispetto dei programmi di costruzione o comunque richiesti dal Direttore dei Lavori.

- di tutte le informazioni necessarie per valutare la capacità dell'Appaltatore a mantenere gli obiettivi temporali contrattuali ;

- del report periodico di avanzamento lavori.

42) Ha l'obbligo della comunicazione giornaliera del numero di operai, suddivisi per qualifica professionale, e dei mezzi operanti in cantiere da presentare al Direttore dei Lavori entro le ore 10 del giorno stesso.

43) Ha l'onere della comunicazione riepilogativa settimanale al Direttore dei Lavori, entro il mercoledì successivo, riguardante le seguenti notizie:

- numero di operai per giorno, con nominativo, qualifica, ore lavorate e livello retributivo;
- giorni in cui non si è lavorato e motivo;
- lavori eseguiti nella settimana;
- mezzi d'opera impiegati

Sono inoltre da considerarsi a carico dell'Appaltatore:

44) Le spese e gli oneri tutti, a seguito di specifica richiesta del Direttore dei Lavori per la eventuale redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio e le relative campagne di monitoraggio per il rilevamento della qualità dell'aria, del rischio amianto ove presente, del rumore, delle vibrazioni, delle acque, dei fabbricati, del territorio.

I piani di monitoraggio redatti a cura e spese dell'appaltatore dovranno essere sottoposti alla visione del Responsabile del Procedimento e all'approvazione dei vari Enti Tutori; tali piani di monitoraggio dovranno contenere tutte le informazioni sulla situazione esistente e tutte le modalità e cadenze temporali dei controlli di monitoraggio. Sono a carico dell'Appaltatore anche tutti gli oneri relativi allo stato di fatto dei fabbricati prossimi alla zona dei lavori o comunque che possano essere interessati di lavori stessi o dalle vibrazioni prodotte dalle lavorazioni.

L'appaltatore ha l'obbligo di redigere e modificare i piani di monitoraggio e la loro attuazione secondo le indicazioni/prescrizioni ricevute dal Responsabile del Procedimento e degli Enti tutori. Ciò non costituisce per nessun motivo titolo per l'Appaltatore di richiedere indennizzi, sospensioni ed indennizzi per ritardi dei lavori o proroghe dei termini contrattuali.

La redazione ed attuazione dei piani di monitoraggio non solleva l'impresa appaltatrice dalle sue responsabilità. Eventuali danni diretti, indiretti e conseguenti che in dipendenza dell'esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche o private restano a carico esclusivo dell'Impresa Appaltatrice sollevando da ogni responsabilità la Stazione Appaltante.

45) Gli oneri relativi alle misure da adottare per il contenimento delle polveri derivanti dalle lavorazioni nelle soglie previste dalla normativa vigente e comunque in modo da non arrecare disturbo alle proprietà confinanti ed ai terzi.

46) Le spese di passaggio e di occupazione temporanea sia di suolo pubblico sia privato al di fuori delle aree di cantiere; le spese per risarcimento dei danni diretti e indiretti o conseguenti; le spese per la conservazione e la custodia delle opere fino alla presa in consegna da parte della Stazione Appaltante.

Tutti gli oneri sopra specificati, nonché ogni altro onere, anche finanziario, necessario per l'espletamento delle prestazioni affidate si intendono compresi nell'importo per le spese generali

incluso nei prezzi per i lavori a corpo, quali risultanti dall'offerta presentata in sede di gara. In particolare si precisa che nulla è dovuto all'Appaltatore per gli eventuali oneri finanziari connessi alle anticipazioni a terzi delle somme da questi erogate per eliminazione interferenze, allacciamenti a pubblici servizi o ulteriori espropri.

L'Appaltatore, nello stabilire l'entità dell'offerta, deve tenere esplicitamente conto di tutti gli oneri ed obblighi generali specificati nel presente articolo.

ART. 22 PAGAMENTO ACCONTI - MISURAZIONE DEI LAVORI - CONTO FINALE

I pagamenti sono erogati all'Appaltatore da parte della Stazione appaltante così come meglio precisato successivamente, e secondo i criteri di seguito illustrati.

Il pagamento delle spese relative alla progettazione definitiva ed esecutiva sono così ripartite:

la progettazione definitiva verrà liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data del verbale di conclusione dell'iter di approvazione del Progetto Definitivo da parte della Conferenza dei Servizi; non è prevista alcuna corresponsione di oneri per l'adeguamento del Progetto Definitivo alle modifiche e/o integrazioni richieste in sede di validazione e dalla Conferenza dei Servizi e per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie all'esecuzione dell'opera;

la progettazione esecutiva verrà liquidata dalla Stazione Appaltante, a fronte di regolare fattura, entro 30 (trenta) giorni, dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna dell'area di cantiere e dei relativi lavori di cui all'art.154 del D.P.R. n. 207/2010.

Le quantità dei lavori e delle provviste, saranno determinate con metodi geometrici, a numero e a peso, in relazione a quanto previsto nel contratto allo scopo di verificare la corrispondenza dell'eseguito con il progetto, e per preparare la banca dati necessaria alla gestione della nuova struttura.

Verranno registrati per le opere a corpo in maniera percentuale gli avanzamenti in rapporto all'elenco di cui al precedente art. 2 mediante la quota percentuale dell'aliquota relativa alle singole opere (WBS).

In occasione di ogni stato di avanzamento la quota percentuale eseguita dell'aliquota di opera a corpo, viene riportata distintamente nel registro di contabilità.

Le progressive quote percentuali delle varie opere a corpo che sono eseguite, sono apprezzate secondo valutazioni analitiche autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori e approvate dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento degli oneri della sicurezza avverrà progressivamente in base alla percentuale di avanzamento dei lavori e sarà commisurato alla stessa percentuale.

E' previsto, comunque, che, ai sensi del all. XV, punto 4.1.6 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. il Direttore dei Lavori liquidi l'importo relativo ai costi della sicurezza previsti in base allo stato di

avanzamento lavori, solo previa approvazione da parte del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori.

Lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) sarà emesso ogniqualvolta, in corso d'opera, si raggiungerà l'importo, al netto di tutte le ritenute, di € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 euro).

Il Direttore dei Lavori, in accordo con il Responsabile del Procedimento, potrà altresì emettere eccezionalmente uno stato di avanzamento dei lavori anche al raggiungimento di importi inferiori € 350.000,00 (trecentocinquantamila/00 euro) ma comunque non prima di 30 (trenta) giorni dalla data del precedente S.A.L.

Per quanto riguarda i lavori a corpo verranno riconosciute soltanto le opere o parti di opere finite, di norma non verranno riconosciuti i materiali a piè d'opera.

Il Direttore dei Lavori e il Responsabile del Procedimento hanno la facoltà di subordinare il rilascio del certificato di pagamento solo dopo l'esito positivo delle prove sulle lavorazioni eseguite o sui materiali posati.

In sede di emissione dei certificati di pagamento, il Direttore dei Lavori ha l'obbligo di procedere all'acquisizione delle certificazioni attestanti l'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed associativi rilasciate dagli enti previdenziali, nonché di quelle rilasciate dagli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva. Le certificazioni si dovranno richiedere sia per conto della ditta appaltatrice che per la/e ditta/e subappaltatrice/i (D.U.R.C.).

Soltanto dopo l'avvenuto adempimento del suddetto obbligo, la Stazione Appaltante verificata direttamente la regolarità dei rispettivi D.U.R.C., provvederà alla emissione di certificati di pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e alla liquidazione dello stato finale.

Le eventuali inadempienze saranno segnalate agli organismi istituzionali preposti alla tutela dei lavoratori.

In caso di inosservanza degli obblighi sopradetti la Stazione Appaltante, oltre ad informare gli organi competenti e fatte salve le responsabilità di carattere penale, procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto se i lavori sono in corso di esecuzione o alla sospensione di pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati; la procedura verrà applicata nei confronti dell'Appaltatore anche quando vengano accertate le stesse inosservanze degli obblighi sopradetti da parte delle ditte subappaltatrici.

Resta convenuto, anche, che i ritardi nell'emissione degli stati di avanzamento dei lavori ed i ritardi nei pagamenti dei certificati di acconto e/o di saldo, se dovuti a ritardo nella contabilità dei lavori per la mancata fornitura di personale e strumenti da parte dell'Appaltatore e per le ritardate misurazioni in contraddittorio degli stessi, non daranno luogo ai vantaggi previsti a favore dello stesso.

Si stabilisce inoltre che nessuna pretesa potrà essere avanzata dall'Appaltatore su ritardi contabili di categorie di lavoro che il Direttore dei Lavori, a suo insindacabile giudizio riterrà non eseguiti a regola d'arte, perché contenenti vizi e/o difetti.

Sulle somme detratte non saranno corrisposti interessi per qualsiasi titolo.

Su ogni certificato di acconto sarà effettuata, secondo le norme vigenti, la trattenuta di garanzia pari al 0,50% sullo stesso ammontare, per assicurazione operai.

Il conto finale dei lavori corredato dalla documentazione prevista dall'art. 200 del D.P.R. n. 207/2010 sarà redatto dal Direttore dei Lavori entro novanta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori.

Il pagamento della rata di saldo avverrà nel rispetto dell'art. 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e s.m.i.

Nel corso dell'esecuzione dei lavori, le modalità per la predisposizione ed emissione del S.A.L. e per la fatturazione conseguente sono quelle previste dalla normativa vigente.

ART. 23 TEMPO UTILE PER DARE COMPIUTI I LAVORI, PENALITA' IN CASO DI RITARDO

Il tempo utile per l'ultimazione dell'intera opera, al netto di giorni 30 (trenta) stabiliti per la progettazione esecutiva, è fissato quale base di gara per l'offerta migliorativa, nel numero di giorni 730 (settecentotrenta) naturali e consecutivi e decorrerà dal giorno della sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

Il termine contrattuale, del tempo utile di cui sopra, sarà corrispondente, e verrà indicato nel contratto come riferimento fisso ed invariabile, a quello sottoscritto dal proponente nella busta "C" Offerta Economica depositato presso la Stazione Appaltante nel plico contenente i documenti dell'offerta della gara d'appalto.

Nei suddetti tempi utili debbono intendersi ricompresi anche gli eventuali giorni climatologici sfavorevoli, dopo la realizzazione della copertura del fabbricato.

Per tali giorni non possono essere concesse proroghe per recuperare i rallentamenti e le soste.

L'Appaltatore dovrà dare comunicazione scritta al Direttore dei Lavori della data nella quale ritiene di avere ultimato i lavori e questa procederà in contraddittorio alle necessarie constatazioni redigendo apposito certificato, se riterrà accettabile la dichiarazione di avvenuta ultimazione dei lavori.

Nel caso in cui i lavori siano suddivisi in porzioni o in lotti conseguenti, ognuno susseguente al completamento di determinate parti dell'opera, l'ultimazione verrà certificata separatamente per ogni porzione o parte e per ogni susseguente periodo dovrà essere accertata la ripresa dei lavori con regolare verbale.

Si precisa che i lavori saranno considerati ultimati quando le opere o le singole parti siano terminate a regola d'arte, siano state collaudate staticamente e funzionalmente con esito positivo. Per queste ultime il Direttore dei Lavori potrà imporre, a suo insindacabile avviso, di predisporre il preventivo collaudo d'uso prima di quello finale.

Qualora l'Appaltatore preannunci in tempo conveniente l'ultimazione della parte interessata, il Direttore dei Lavori dovrà provvedere agli atti di propria competenza il più tempestivamente possibile ed in ogni caso prima del termine di ultimazione.

Ai sensi dell'art. 145 D.P.R. n. 207/2010 per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine su fissato, verrà applicata una penale pari allo 1,0‰ (l'uno per mille) dell'importo netto contrattuale e comunque complessivamente non superiore al 10% dello stesso importo, salvo in ogni caso il diritto del risarcimento degli eventuali maggiori danni e ogni azione conseguente.

ART. 24 SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI - PROROGHE

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dal combinato disposto degli artt. 158 e 160 del D.P.R. n. 207/2010.

E' ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell'articolo 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Ogni singola sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direttore dei Lavori ed Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e nel caso di sospensione parziale, la descrizione interesserà solo le opere sospese in modo sufficientemente analitico ed in particolare gli aspetti che possono avere rilevanza/attinenza con le opere non sospese con descrizione sufficientemente analitica delle stesse. Nel caso di dubbio in ordine alla descrizione e corretta individuazione dell'opera sospesa, l'opera si riterrà non sospesa.

Ciascuna sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la sospensione medesima, valgono le disposizioni contenute negli artt. 158 e 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Per la sospensione dei lavori, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso o indennizzo, salvo quanto previsto dall'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili all'Appaltatore, la durata della sospensione non è calcolata nel termine fissato nel contratto per l'ultimazione dei lavori, e pertanto verrà aggiunta a tale data.

Le proroghe sono disciplinate dall'art. 159 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 25 COLLAUDI E PAGAMENTI DEL SALDO

Alla ultimazione o in corso di realizzazione dei lavori, il Direttore dei Lavori, presente nella società Appaltante, e l'Appaltatore, eseguirà la visita per l'agibilità delle opere provvedendo alle verifiche, prove e constatazioni necessarie per accertare se le singole opere e le loro parti possano essere prese in consegna, con facoltà di uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse sino all'approvazione del certificato di collaudo redatto ai sensi dell'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

Di detta visita il Direttore dei Lavori redigerà apposito certificato che, se positivo, sarà firmato dai presenti per attestarne la presa in consegna al fine dell'uso.

La Stazione Appaltante nominerà il collaudatore per il collaudo tecnico – amministrativo dell'opera all'inizio dei lavori, o in corso d'opera (art. 141, comma 7 D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.). Il corrispettivo per detto collaudatore o commissione di collaudo è a carico della Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante può affidare ad uno dei componenti la commissione di collaudo il collaudo statico purché in possesso dei requisiti specifici; gli oneri relativi sono a carico della Stazione Appaltante.

Ai sensi dell'art. 141, comma 1 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, dovrà essere conclusa la procedura relativa alla redazione e approvazione del certificato di collaudo per le opere realizzate.

Il certificato di collaudo predisposto ai sensi dell'art. 141, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i., ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dall'emissione del medesimo.

Decorso tale termine il collaudo si ritiene tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

Nell'arco di tale periodo l'Appaltatore è tenuto alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'avvenuto pagamento della rata di saldo disposto previa garanzia fideiussoria.

La garanzia deve essere costituita in conformità all'art. 124 del D.P.R. n. 207/2010 e deve essere valida ed efficace per ventiquattro mesi a decorrere dall'emissione del certificato di collaudo.

La rata di saldo sarà pari al 10% dell'importo delle opere.

Pertanto l'Appaltatore, a fronte degli stati di avanzamento lavori, emetterà fatturazione sino al 90% dell'importo dei lavori.

La corresponsione della rata di saldo all'Appaltatore, sarà disposta solo previa presentazione della relativa garanzia fideiussoria art. 124 commi 1 e 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo, e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo, ai sensi dell'art. 141 comma 9 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

Nel caso in cui l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato le polizze di assicurazione di cui all'Art. 11 del presente capitolato, il termine di 90 giorni decorre dalla presentazione delle polizze stesse .

Decorso il termine fissato per legge per il compimento delle operazioni di collaudo, ferme restando le responsabilità eventualmente accertate a carico dell'Appaltatore dal collaudo

stesso, determina l'estinzione di diritto delle garanzie fideiussorie prestate ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

Così come previsto dall' art. 224 del D.P.R. n. 207/2010, l'Appaltatore, a sua cura e spese, dovrà mettere a disposizione dell'organo di collaudo il personale, le apparecchiature ed i mezzi d'opera necessari ad eseguire tutte le operazioni necessarie al collaudo, compreso quanto necessario al collaudo statico e dovrà ripristinare le parti dell'opera che fossero state alterate nell'eseguire tali verifiche.

Qualora l'Appaltatore non dovesse ottemperare a tali obblighi l'organo di collaudo dispone che sia provveduto di ufficio, deducendo tale spesa dal rimanente credito dell'Appaltatore.

Nella eventualità di mancanze riscontrate dall'organo di collaudo, sono a carico dell'Appaltatore, le spese di visita della stazione appaltante per l'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle suddette mancanze, per le ulteriori operazioni di collaudo resa necessaria dai difetti o dalle stesse mancanze. Le suddette spese sono prelevate dalla rata di saldo da pagare all'Appaltatore.

ART. 26 MANUTENZIONE DELLE OPERE FINO AL COLLAUDO

La Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere la presa in consegna anticipata, ai sensi dell'art. 230 del D.P.R. n. 207/2010, dell'opera o del lavoro realizzato ovvero di parti di essi, prima che intervenga l'approvazione del collaudo provvisorio.

Salvo quanto previsto al precedente capoverso, sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, il collaudo provvisorio inteso, ai fini di cui al presente articolo, come emissione del certificato di collaudo ai sensi dell'art. 141 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i. – la custodia e la manutenzione delle opere sarà tenuta a cura e spese dell'Appaltatore. Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso.

Per tutto il periodo corrente tra la consegna dei lavori e l'approvazione del Collaudo, e salve le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 del C.C., l'Appaltatore sarà garante delle opere e delle forniture eseguite, restando a suo esclusivo carico le riparazioni, sostituzioni e ripristini che si rendessero necessari.

Durante detto periodo l'Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, provvedendo, di volta in volta, alle riparazioni necessarie, e senza che occorran particolari inviti da parte del Direttore dei Lavori.

Per gli oneri che ne derivassero l'Appaltatore non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso, in quanto rientranti nelle previsioni che lo stesso ha quantificato fra le spese generali applicate in fase di offerta.

L'Appaltatore sarà inoltre responsabile, in sede civile e penale, dell'osservanza di tutto quanto specificato in questo articolo.

L'Appaltatore dovrà assicurare, prima dell'approvazione del collaudo, l'attecchimento delle opere in verde. La sostituzione delle piantine o superfici verdi non perfettamente attecchite dovranno essere ripristinate nel più breve tempo possibile in modo che all'epoca del collaudo gli interi impianti dovranno presentarsi in perfette condizioni vegetative.

Ove l'Appaltatore non provvedesse nei termini prescritti dal Direttore dei Lavori, si procederà d'ufficio con invito scritto, e la spesa andrà a debito dell'Appaltatore stesso.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori e l'approvazione del collaudo, si verificassero delle alterazioni/modifiche, ammaloramenti o dissesti anche nelle aree esterne sistemate a verde, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Appaltatore, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione appaltante entro 5 giorni dal loro verificarsi, affinché la stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

L'Appaltatore tuttavia è tenuto a riparare dette alterazioni/modifiche, variazioni od ammaloramenti tempestivamente, ed i relativi lavori verranno contabilizzati applicando, ove previsti, i prezzi d'Elenco.

E' facoltà della Società Appaltante acquisire anticipatamente opere facenti parte dell'oggetto contrattuale già collaudate in via provvisoria.

ART. 27 DANNI DI FORZA MAGGIORE

L'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo per avarie, perdite o danni che si verificassero nel cantiere durante il corso dei lavori.

Per i danni cagionati da forza maggiore, si applicano le norme dell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

In particolare nessun compenso sarà dovuto da S.C.R. Piemonte S.p.A. per danni o perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, di ponti di servizio, ecc., come indicato nell'art. 166 del D.P.R. n. 207/2010.

L'Appaltatore è tenuto a prendere tempestivamente, ed efficacemente, tutte le misure preventive atte ad evitare questi danni e comunque è tenuto alla loro riparazione, a sua cura e spese, subito dopo l'accertamento effettuato in contraddittorio dal Direttore dei Lavori.

In caso di stato di allerta della Protezione Civile l'Appaltatore deve prendere tutti i provvedimenti ragionevolmente attuabili per limitare i danni conseguenti all'evento motivo di allerta. Pertanto i danni a carico di materiali, opere, forniture e mezzi che avrebbero potuto essere evitati saranno imputati all'Appaltatore per negligenza.

ART. 28 MISURE DI SICUREZZA E PROVVEDIMENTI CONSEGUENTI AI LAVORI

L'Appaltatore dovrà provvedere, senza alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello previsto in affidamento, ad allestire tutte le opere di difesa, mediante sbarramenti o segnalazioni

in corrispondenza dei lavori, di interruzioni o di ingombri, sia in sede stradale che fuori, da attuarsi con i dispositivi prescritti dal "Nuovo codice della strada" approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e dal relativo Regolamento di esecuzione.

Dovrà pure provvedere ai ripari ed alle armature degli scavi, ed in genere a tutte le operazioni provvisorie necessarie alla sicurezza degli addetti ai lavori e dei terzi.

Tali provvedimenti devono essere presi sempre a cura ed iniziativa dell'Appaltatore, ritenendosi impliciti negli ordini di esecuzione dei singoli lavori.

Quando le opere di difesa fossero tali da turbare il regolare svolgimento della viabilità, prima di iniziare i lavori stessi, dovranno essere presi gli opportuni accordi in merito con il Direttore dei Lavori.

Nei casi di urgenza, però, l'Appaltatore ha espresso obbligo di prendere ogni misura, anche di carattere eccezionale, per salvaguardare la sicurezza pubblica, avvertendo immediatamente di ciò il Direttore dei Lavori.

L'Appaltatore non avrà mai diritto a compensi addizionali ai prezzi di contratto qualunque siano le condizioni effettive nelle quali debbano eseguirsi i lavori, né potrà valere titolo di compenso ed indennizzo.

ART. 29 RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nella esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e le cautele necessari per garantire l'incolumità dei lavoratori e dei terzi (secondo quanto prescritto dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro - DLgs n. 81/2008 e s.m.i.), nonché per evitare danni a beni pubblici e privati.

Resta convenuto che, qualora dovessero verificarsi danni alle persone od alle cose, per mancanza, insufficienza od inadeguatezza di segnalazioni nei lavori, l'Appaltatore terrà sollevata e indenne la Società Appaltante ed il personale da essa dipendente da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che potesse provenirle da terzi e provvederà, a suo carico, al completo risarcimento dei danni che si fossero verificati.

L'Impresa è parimenti tenuta a rispondere, nei termini su accennati, dell'opera e del comportamento di tutti i suoi dipendenti

ART. 30 PREZZI

La parte dei lavori e le somministrazioni appaltate a corpo saranno liquidati in base al corrispettivo a corpo offerto.

Tale corrispettivo, oltre a tutti gli oneri descritti in altri articoli, comprende anche, a puro titolo esemplificativo:

a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporti, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli a piè d'opera in qualsiasi punto del lavoro;

b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi attrezzi ed utensili del mestiere nonché le quote per assicurazioni sociali e polizze, e per i presidi relativi ai dispositivi per la sicurezza individuale ;

c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari ed i mezzi d'opera pronti al loro uso;

d) per i lavori: tutte le spese per i mezzi d'opera provvisori, nessuna esclusa, e quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo;

e) tutti gli oneri per la sicurezza previsti dal D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i..

I prezzi, a corpo, sono sotto le condizioni tutte del Contratto e del presente capitolato, si intendono formulati ed accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio, e quindi invariabili durante tutto il periodo dei lavori e delle forniture ed indipendenti da qualsiasi eventualità, salvo le variazioni eventualmente previste ed approvate in perizia di variante.

A norma dell'art. 133, comma 2, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i. non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione prezzi contrattuali e non si applica il 1° comma dell'art. 1664 del Codice Civile. Trova applicazione al presente capitolato il prezzo chiuso di cui all'art. 133, comma 3, del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.

ART. 31 VALUTAZIONE DELLA QUALITÀ E DELLE OPERE

Qualora si evidenziassero situazioni che, pur non pregiudizievoli per la stabilità e la sicurezza delle opere, dovessero comportare una riduzione qualitativa delle stesse (in termini di durabilità e di maggiori costi di manutenzione) l'Appaltatore dovrà produrre, a sue cure e spese, al Direttore dei Lavori un progetto di risanamento delle opere, che dovrà essere approvato dal Responsabile del Procedimento. Il progetto dovrà contenere la valutazione del minor valore delle opere per effetto della minor qualità delle stesse, sia prima degli interventi di risanamento che successivamente alla esecuzione degli stessi. Di tali differenze si terrà conto nella contabilizzazione delle opere risultate difettose.

ART. 32 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

In osservanza della disposizione di cui all'art. 240 del DLgs. n. 163/2006 e s.m.i., qualora, a seguito dell'iscrizione di riserve su documenti contabili, l'importo economico dell'opera variasse in misura sostanziale e, in ogni caso non inferiore al 10% dell'importo contrattuale, il Responsabile del Procedimento, verificata l'ammissibilità e la fondatezza delle riserve formulate, acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei Lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo e, sentito l'Appaltatore, formula all'Amministrazione Appaltante, entro 90 gg. dall'apposizione dell'ultima delle riserve di cui sopra, proposta motivata di accordo bonario. La Società Appaltante entro 60 gg. dalla proposta suddetta delibera in merito con provvedimento motivato. Il verbale di accordo bonario è sottoscritto dall'Appaltatore.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento bonario, previsto dal comma 1 dell'art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Foro competente sarà quello di Torino.

Nelle more della risoluzione delle controversie, l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla stazione appaltante.

ART. 33 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - ESECUZIONE D'UFFICIO DEI LAVORI

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto stipulato con l'Appaltatore mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.;

inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;

inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;

nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. o ai piani di sicurezza, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento o dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione.

Il contratto è altresì risolto in caso di perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra il Direttore dei Lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione Appaltante, nel seguente modo:

ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;

ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;

l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;

l'eventuale maggiore onere per la Stazione Appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto è altresì risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del DLgs n. 163/06 e s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti e riconosciuti utili e in conformità ad una corretta progettazione, al netto dei lavori non recuperabili, non utili, oggetto di rifacimento in sede di rimedio all'errore progettuale, nonché al netto degli oneri necessari alla rimozione delle opere oggetto dell'errore di progettazione.

ART. 34 RAPPRESENTANZA DELL'APPALTATORE

Qualora l'Appaltatore non risieda in località posta nella zona nella quale ricadano i lavori affidati con il presente contratto, dovrà tuttavia tenervi in permanenza un rappresentante opportunamente dotato di poteri decisionali, il cui nome e la cui residenza dovranno essere notificati al Direttore dei Lavori ed al Responsabile del Procedimento.

Tale rappresentante dovrà avere, tra l'altro, la capacità e l'incarico di ricevere ordini dal Direttore dei Lavori e di dare immediata esecuzione degli ordini stessi.

ART. 35 SPESE DI CONTRATTO

Le spese di stipulazione, comprese quelle di bollo e di registro, e di scritturazione del contratto di affidamento e suoi allegati e delle copie occorrenti sono a carico dell'Appaltatore.

L'I.V.A. sarà corrisposta nella misura dovuta ai sensi di legge.

ART. 36 RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si riserva la proprietà degli oggetti mobili e immobili di valore e di quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte, l'archeologia, l'etnologia, compresi i relativi frammenti, che si rinvenissero fortuitamente negli scavi (D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.).

L'Appaltatore dovrà dare immediato avviso del loro rinvenimento al Direttore dei Lavori, depositare quelli mobili e deperibili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente quelli non asportabili; la Stazione Appaltante rimborserà le spese sostenute dall'Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state espressamente ordinate: se la custodia non fosse immediatamente assicurabile, l'Appaltatore potrà chiedere l'ausilio della forza pubblica a norma della vigente legislazione di cui sopra.

L'Appaltatore non può demolire o comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza l'autorizzazione della Stazione Appaltante.

PARTE TERZA

DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI LA PROGETTAZIONE COSTRUTTIVA DELLE OPERE E LA DOCUMENTAZIONE FINALE

ART. 37 REDAZIONE DEGLI ELABORATI "COME COSTRUITO" (AS BUILT).

L'Appaltatore deve consegnare al Direttore dei Lavori, su supporto magnetico e in duplice copia cartacea, entro un mese dal verbale di ultimazione dei lavori, tutti i disegni relativi alle opere "come costruito" (as built), che comprendono gli elaborati tecnici di tutte le opere civili, strutturali e impiantistiche realizzate.

L'elenco dei disegni (as built) da fornire al termine dei lavori e le relative modalità di presentazione saranno definite ad insindacabile giudizio del Direttore dei Lavori, il quale prescrive con apposito verbale, anche durante il corso di esecuzione delle opere, i requisiti minimi ed essenziali degli elaborati "come costruito".

La redazione degli elaborati "come costruito"(as built) è parte integrante degli oneri e degli obblighi dell'Appaltatore stabiliti dal contratto. Il mancato adempimento di quanto prescritto dal presente capitolato costituisce specifico inadempimento contrattuale ed è pertanto motivo di risoluzione anticipata e in danno del contratto di appalto.

Gli elaborati "come costruito" (as built) devono essere consegnati come di seguito specificato:

a) Tutti i documenti progettuali devono essere consegnati su supporto informatico in formato .DWG, tutte le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in files formato .DOC; inoltre tutta la predetta documentazione dovrà essere consegnata anche in formato .PDF;

b) tutti i documenti che compongono il Progetto Costruttivo (as built) devono essere consegnati in n. 2 copie su carta comprese le relazioni rilegate, in formato A4 o formato A3.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 38 CONTENUTI DEL PROGETTO COSTRUTTIVO

Il Progetto Costruttivo richiesto dalla Direzione dei Lavori, sentito il Responsabile del Procedimento, comprende la redazione di calcoli e di disegni d'insieme e dettaglio di tutte le opere strutturali architettoniche, impiantistiche che per la loro tipologia ,e/o per la loro componentistica

possono richiedere, per una corretta messa in opera, uno studio di dettaglio più approfondito di quello già elaborato nella progettazione esecutiva.

In relazione alla realizzazione di tali opere l'Appaltatore dovrà far eseguire a proprie spese le prove sui campioni e produrre le relative certificazioni rilasciate da laboratori autorizzati. Inoltre l'Appaltatore, ai sensi dell'art. 65 del D.P.R. n. 380/2001 dovrà provvedere alla eventuale regolarizzazione degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente.

Il progetto comprende anche la redazione dei progetti costruttivi di dettaglio degli impianti idrici, di condizionamento e trattamento aria, elettrici e speciali.

L'Appaltatore deve consegnare alla Direzioni dei Lavori tutti gli elaborati del progetto costruttivo riguardanti ogni tipo di opera o impianto prima dell'inizio dei relativi lavori. Tali elaborati devono essere corredati da relazioni tecnico descrittive contenenti tutte le indicazioni necessarie per un completo esame dei dati progettuali e delle caratteristiche sia delle singole parti che dell'insieme, ed essere tali da consentire di individuare per forma e caratteristiche prestazioni e tipo ogni singolo componente dell'opera o dell'impianto e dovrà specificarne le relative modalità esecutive.

L'Appaltatore è tenuto a presentare contestualmente ai disegni costruttivi e alle relazioni di cui sopra, se necessario, una adeguata campionatura delle parti costituenti l'opera o l'impianto da installare ed i relativi certificati comprovanti origine e qualità dei materiali e le relative modalità di posa.

Tutti i documenti costituenti il Progetto Costruttivo devono essere firmati e timbrati sia dal progettista che dall'Appaltatore, ed i documenti costituenti gli elaborati progettuali dovranno essere consegnati in duplice copia cartacea e su supporto informatico (.DWG, .DOC, .PDF).

ART. 39 AGGIORNAMENTO DEL PIANO DI MANUTENZIONE DELLE OPERE

Tutti gli elaborati che compongono il Piano di Manutenzione dell'opera devono essere sottoposti, al termine della realizzazione dell'intervento, al controllo ed alla verifica di validità da parte della Direzione dei Lavori, e devono essere integrati, a cura e spese dell'impresa esecutrice, con tutti gli eventuali aggiornamenti resi necessari dai problemi emersi durante la fase di esecuzione dei lavori.

Il controllo e la verifica di cui sopra sono di diretta competenza del Direttore dei Lavori il quale si riserva la insindacabile facoltà di prescrivere le modalità di aggiornamento e di verifica del Piano di Manutenzione.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva e l'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 40 DOCUMENTAZIONE TECNICA PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI

L'Appaltatore deve predisporre tutta la documentazione tecnica necessaria per l'inoltro della domanda di sopralluogo e di rilascio del Certificato di prevenzione Incendi al competente Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ai sensi della legislazione vigente ai sensi del D.P.R. n. 151/2011.

L'Appaltatore deve predisporre, in maniera sistematica e comunque secondo le specifiche direttive impartite dal Direttore dei Lavori, la documentazione tecnica inerente tutte le attività, strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto soggetti al controllo e al parere dei Vigili del Fuoco e di cui si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo:

a) Certificazioni di resistenza al fuoco di elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli altri elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera a) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

b) Dichiarazioni di corrispondenza in opera di elementi costruttivi portanti e/o separanti con quelli certificati (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

c) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei rivestimenti protettivi (vernici intumescenti, intonaci, lastre, etc.) per elementi costruttivi portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.1 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

d) Relazioni valutative della resistenza al fuoco di elementi strutturali portanti e/o separanti (con esclusione delle porte e degli elementi di chiusura) ai sensi del punto 1.2 dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

e) Dichiarazioni di corretta posa in opera dei materiali classificati ai fini della reazione al fuoco, porte ed altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco ai sensi dei punti 2.1 e 2.2. dell'allegato II al D.M. 04/05/1998;

f) Dichiarazioni di corretta installazione di impianti non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;

g) Certificazioni di impianto di protezione antincendio o di protezione contro le scariche atmosferiche non ricadente nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008, ai sensi del punto 3.2 lettera b) dell'allegato II al D.M. 04/05/1998.

Tutte le strutture, le finiture, gli impianti, le attrezzature e i componenti di impianto che rivestono importanza ai fini della prevenzione e della protezione antincendio del complesso edilizio devono essere compiutamente individuabili in specifici elaborati grafici che saranno allegati alla documentazione tecnica di cui al precedente comma 2.

Si riporta di seguito un elenco indicativo e non esaustivo delle strutture, finiture, impianti, attrezzature e componenti di impianto che rivestono una specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio e di cui l'Appaltatore deve predisporre idonea documentazione tecnica:

- elementi strutturali portanti e/o separanti classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- materiali classificati ai fini della reazione al fuoco;
- porte e altri elementi di chiusura classificati ai fini della resistenza al fuoco;
- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.:
- impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di utilizzazione dell'energia elettrica;
- impianti di protezione contro le scariche atmosferiche;
- impianti di trasporto e utilizzazione di gas allo stato liquido e aeriforme;
- impianti di riscaldamento e climatizzazione;
- impianti di protezione antincendio per l'estinzione incendi, per l'evacuazione del fumo e del calore, per la rivelazione del fumo del gas e dell'incendio, per la comunicazione e l'allarme;
- impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio non ricadenti nel campo di applicazione del Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e s.m.i.;
- attrezzature e componenti di impianto con specifica funzione ai fini della sicurezza antincendio.

Tutti i documenti e gli elaborati richiamati nel presente articolo devono essere consegnati in originale in triplice copia cartacea e in formato digitale secondo le specifiche seguenti:

- a) tutti gli elaborati grafici devono essere consegnati su supporto informatico in formato .DWG e in formato .PDF;
- b) tutti i documenti e le relazioni devono essere consegnate su supporto informatico in formato .DOC e in formato .PDF.

L'importo di tutte le prestazioni professionali e specialistiche da svolgersi secondo le specifiche di cui al presente articolo è compreso e pienamente compensato con il corrispettivo per la progettazione esecutiva.

L'Appaltatore non avrà pertanto diritto a compensi aggiuntivi né a risarcimenti di sorta e non potrà sollevare eccezione alcuna o richiedere rimborsi per lo svolgimento di tutte le prestazioni professionali e le relative spese da sostenere che sono funzionali all'espletamento delle prestazioni di cui al presente articolo secondo le indicazioni e le disposizioni che verranno in ogni tempo e modo ordinate dalla Stazione Appaltante e secondo le disposizioni di legge vigenti.

ART. 41 OSSERVANZA DEL CAPITOLATO GENERALE (D.M. 19 Aprile 2000 n. 145) E DI PARTICOLARI DISPOSIZIONI DI LEGGE

L'appalto è soggetto all'esatta osservanza di tutte le condizioni stabilite nel presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale e stabilite per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. e di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche per conto delle Amministrazioni dello Stato.

Trattandosi inoltre di opere riguardanti la realizzazione di strutture sanitarie le previsioni progettuali devono essere conformi alle disposizioni di cui alla D.C.R. n. 616 -3149 del 22.02.2000

L'impresa è tenuta alla piena e diretta osservanza di tutte le norme vigenti in Italia derivanti sia da leggi che da decreti, circolari e regolamenti con particolare riguardo ai regolamenti edilizi, d'igiene, di polizia urbana, dei cavi stradali, alle norme sulla circolazione stradale, a quelle sulla sicurezza ed igiene del lavoro vigenti al momento dell'esecuzione delle opere (sia per quanto riguarda il personale dell'impresa stessa, che di eventuali subappaltatori, cottimisti e lavoratori autonomi), alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi e rifiuti di imballaggio o impartite dalle A.S.L., alle norme CEI, U.N.I., C.N.R.

Dovranno inoltre essere osservate le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i. in materia di segnaletica di sicurezza sul posto di lavoro, nonché le disposizioni di cui al D.P.C.M. 01/03/1991 ed s.m.i. riguardanti i "limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno", ed alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).

La ditta appaltatrice che produce rifiuti speciali e/o pericolosi ai sensi dall'articolo 264 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 ed s.m.i., ha l'obbligo di tenere un registro di carico e scarico, specifico per l'appalto in oggetto, su cui annotare, con cadenza almeno settimanale, le informazioni sulle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti. I dati devono poi essere comunicati annualmente al catasto dei rifiuti.

Resta inteso che è facoltà della Direzione Lavori di richiedere copia di tali registri e dei formulari di identificazione del rifiuto contenenti la descrizione dei rifiuti in partenza dal cantiere e l'accettazione e la verifica degli stessi da parte della discarica autorizzata al loro smaltimento.

La realizzazione e l'utilizzo delle opere relative alle attrezzature, agli apprestamenti e alle procedure esecutive relative al rispetto delle norme antinfortunistiche e di tutela dei luoghi di lavoro dovranno essere conformi alle presenti norme, di cui si riporta un elenco indicativo e non esaustivo:

- D.P.R. n. 547/55 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e s.m.i.;
- D.P.R. n. 164/56 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e s.m.i.;
- D.P.R. n. 302/56 Norme di prevenzione infortuni sul lavoro integrative di quelle generali e s.m.i.;
- D.P.R. n. 303/56 Norme generali per l'igiene del lavoro e s.m.i.;

- D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e s.m.i.;
- D.M. 3 dicembre 1985 Classificazione e disciplina dell'imballaggio e dell'etichettatura delle sostanze pericolose, in attuazione delle direttive emanate dal Consiglio della Commissione delle Comunità europee e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/2008, articolo 304 in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro;
- D.Lgs. n. 493/96 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 81/08 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;
- D.P.R. n. 459/96 Regolamento per l'attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli stati membri relative alle macchine e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 475/92 Attuazione della direttiva 89/686/CEE relativa ai dispositivi di protezione individuale e s.m.i.;
- Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008;
- Art. 2087 C.C. relativo alla tutela delle condizioni di lavoro;
- Art. 673 del Codice Penale Relativo all'omesso collocamento o rimozione di segnali o ripari (in luoghi di pubblico transito);
- normativa tecnica di riferimento UNI, ISO, DIN, ISPESL, CEI, ecc.

L'Appaltatore deve attenersi a tutte le norme di legge, regolamentari e tecniche indicate nei disciplinari prestazionali che formano parte integrante e sostanziale, del presente capitolato.

L'Appaltatore non potrà, quindi, eccipere, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza delle condizioni, o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che nei casi di forza maggiore previsti dal Codice Civile.

Tutti gli oneri a carico dell'Appaltatore previsti negli atti contrattuali sono integralmente compensati con il corrispettivo prezzo a corpo offerto dall'Appaltatore in sede di gara di appalto.

L'Appaltatore, con la semplice sottoscrizione degli atti contrattuali, espressamente dichiara che ha tenuto conto nel presentare la propria offerta di tutti gli oneri diretti ed indiretti che potrà incontrare nella esecuzione dei lavori, esplicitamente previsti o no, posti a suo carico dal presente Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale per l'appalto in oggetto e per gli appalti delle opere dipendenti dal Ministero dei Lavori Pubblici di cui al Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 19 Aprile 2000 n. 145 e s.m.i. e di cui al D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., dalle leggi, regolamenti, norme, cui gli atti

contrattuali fanno riferimento, e che eventualmente non trovassero corrispondenza nei prezzi suddetti, nessuno escluso od eccettuato.